



Regione del Veneto

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Cinto Caomaggiore


Comune di Portogruaro

PIANO AMBIENTALE DEL PARCO DEI FIUMI REGHENA E LEMENE E LAGHI DI CINTO

ELABORATO

NTA

Norme Tecniche di Attuazione



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Massimo Gattolin

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Sindaco Metropolitan Luigi Brugnaro

CINTO CAOMAGGIORE

Sindaco Gianluca Falcomer

PORTOGRUARO

Sindaco Florio Favero

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"MRM PLUS"

Dott. Pian. Gianluca Ramo

Dott. Pian. Michele Miotello

Dott. Urb. Gianluca Malaspina

Dott.sa Urb. Sara Malgaretto

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
ramo gianluca
albo sez. A/b - numero 1730
pianificatore



ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI e CONSERVATORI della provincia di TREVISO sezione A Pianificatore TERRITORIALE
SARA MALGARETTO n° 2235



Adozione

Approvazione

Dicembre 2020



INDICE

TITOLO I. CONTENUTI, FINALITÀ, PROCEDIMENTI.....	3
CAPO I. IL PIANO AMBIENTALE	3
Articolo 1. Contenuti del Piano Ambientale.....	3
Articolo 2. Finalità del Piano Ambientale.....	5
Articolo 3. Rete Natura 2000.....	6
Articolo 4. Rete ecologica del Parco.....	7
Articolo 5. Procedimento di formazione del Piano Ambientale	8
Articolo 6. Efficacia del Piano Ambientale	8
Articolo 7. Varianti al Piano Ambientale	9
CAPO II. AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.....	9
Articolo 8. Validità ed efficacia del Piano Ambientale	9
TITOLO II. ZONIZZAZIONE DELL'AREA PROTETTA	10
CAPO I. DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE	10
Articolo 9. Classificazione del territorio del Parco	10
Articolo 10. Zone di riserva naturale generale.....	10
Articolo 11. Zone di riserva naturale orientata.....	12
Articolo 12. Zone di ripristino naturale	13
Articolo 13. Zona agricola di tutela paesaggistica.....	13
Articolo 14. Zona di penetrazione.....	15
Articolo 15. Ambiti paesaggistici.....	16
Articolo 16. Biotopi e geositi.....	17
Articolo 17. Tracciato fluviale da rivalutare	17
Articolo 18. Fasce di attenuazione da impatti.....	17
Articolo 19. Aree con funzione di interesse pubblico	17
TITOLO III. IL SISTEMA FISICO.....	19
CAPO I. ELEMENTI PUNTUALI E CONNESSIONI	19
Articolo 20. Opere e manufatti connessi alla rete idrografica	19
Articolo 21. Insediamenti di carattere storico	19
TITOLO IV. SETTORI E CATEGORIE DI INTERVENTO	22
CAPO I. Norme di carattere generale	22
Articolo 22. Tutela geomorfologica.....	22
Articolo 23. Tutela idrologica e idrogeologica.....	22
Articolo 24. Tutela quantitativa dei corpi idrici superficiali	24
Articolo 25. Tutela dei corpi idrici sotterranei	24
Articolo 26. Manutenzione dei corsi d'acqua	24
Articolo 27. Tutela e gestione idraulica nel paesaggio rurale	25
Articolo 28. Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici	25
Articolo 29. Tutela dall'inquinamento luminoso e il risparmio energetico	28
Articolo 30. Caccia e pesca.....	28
Articolo 31. Ripopolamenti e reintroduzioni.....	29
Articolo 32. Gestione dei rifiuti	29
Articolo 33. Attività agricole.....	30
CAPO II. FRUIBILITÀ ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	31



Articolo 34. Attività sportive, ricreative e culturali	31
Articolo 35. Sentieri e/o percorsi ciclopedonali	31
Articolo 36. Attraversamenti ciclopedonali	32
Articolo 37. Punti storici di attracco delle imbarcazioni	32
Articolo 38. Punti di accesso al Parco.....	32
Articolo 39. Assetto degli spazi e altre attività.....	33
Articolo 40. Definizione generale delle opportunità turistiche.....	34
CAPO III. PROGRAMMAZIONE.....	34
Articolo 41. Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco	34
CAPO III. RETI E SOTTOSERVIZI	35
Articolo 42. Reti e servizi di fognatura	35
Articolo 43. Altri servizi, reti e impianti tecnologici	35
Articolo 44. Viabilità e navigabilità.....	36
TITOLO V. ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO	37
CAPO I. Gestione operativa - Coordinamento istituzionale	37
Articolo 45. Programma finanziario degli interventi.....	37
Articolo 46. Coordinamento istituzionale	37
Articolo 47. Regolamento dell'Organismo di gestione del Parco	37
Articolo 48. Funzioni e organi dell'Ente	39
Articolo 49. Vigilanza.....	39
Articolo 50. Sanzioni.....	40
TITOLO VI. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI	41
CAPO I. INDIRIZZI PER GLI STRUMENTI URBANISTICI.....	41
Articolo 51. Indirizzi per la pianificazione urbanistica entro il territorio del parco	41
Articolo 52. Indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale	41
Articolo 53. Centri storici	41
Articolo 54. Zone produttive	42
CAPO II. NORME FINALI.....	43
Articolo 55. Misure di salvaguardia.....	43
Articolo 56. Interventi delle Amministrazioni Statali	43
Articolo 57 Semplificazione delle procedure valutative	43
ALLEGATO 1 "QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE INTEGRATIVE SPECIFICHE"	44
ALLEGATO 1A " Misure di Conservazione per Habitat" (Estratto Allegato B alla DGRV 786/2016)	45
ALLEGATO 1B "Misure di conservazione specifiche per la Zona di Protezione Speciale IT 3250012 ambiti fluviali del Reghena, Lemene e Cave di Cinto Caomaggiore (completamente inclusa nel SIC IT3250044 Fiume Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore) Estratto Allegato B alla DGRV 2371/2006)"	54
ALLEGATO 1C "Misure di carattere generale da applicare a tutte le ZPS per le quali è stata individuata e approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie (Estratto Allegato C alla DGR n. 2371 del 27 luglio 2006)"	60



TITOLO I. CONTENUTI, FINALITÀ, PROCEDIMENTI

CAPO I. IL PIANO AMBIENTALE

Articolo 1. Contenuti del Piano Ambientale

1. Il Piano Ambientale è formato ai sensi dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), le norme che seguono si riferiscono agli ambiti territoriali appartenenti ai Comuni di Cinto Caomaggiore e Portogruaro. Per la porzione di ambito territoriale che ricade all'interno del territorio comunale di Gruaro si applicano le norme specifiche di tutela, descritte al Titolo VII del P.T.R.C. vigente, in particolare all'Ambito di Tutela dei fiumi Lemene e Reghena indicato con il numero 43.
2. Il Piano Ambientale del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e laghi di Cinto è formulato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40, così come integrato e modificato dalla legge 394 del 6 dicembre 1991 e successive modificazioni, ed è formulato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione del territorio del Parco e di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio e della sua comunità umana, nonché la valorizzazione degli aspetti paesaggistici, quali elemento stesso di identità culturale e sociale.
3. Il Piano Ambientale determina:
 - a) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui al Capo I;
 - b) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Organismo di gestione;
 - c) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
 - d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché, la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
 - e) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;
 - f) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del Parco;
 - g) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
 - h) la distinzione degli ambiti naturali a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero possano essere soggetti a evoluzione orientata e di penetrazione;
 - i) gli indirizzi e i criteri per gli interventi a tutela della flora, della fauna e dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni volte ad incrementare la biodiversità degli ecosistemi presenti.
4. Il Piano Ambientale determina altresì, in particolare:
 - a) i perimetri delle zone archeologiche eventualmente presenti;
 - b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Organismo di gestione del Parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità dello stesso;
 - c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
 - d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
 - e) la rete viaria;
 - f) gli ambiti dei "Progetti speciali" di cui al successivo art. 6 comma 3[^].
 - g) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle Amministrazioni comunali sulla base della legge regionale 24 aprile 2004 n. 11;
 - h) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla copertura del suolo;



- i) i criteri per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e relative manifestazioni, nonché per l'attività di acquacoltura;
 - j) gli strumenti finanziari per l'attuazione delle linee programmatiche.
5. Ai fini della tutela paesaggistico ambientale, il Piano Ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.
6. Ai sensi delle norme di attuazione del PTRC e della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Piano Ambientale è costituito dai seguenti elaborati fondamentali:
- Relazione illustrativa
 - Norme tecniche di attuazione
 - Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione:
 - Allegato 1 "Quadro sinottico delle misure integrative specifiche"
 - Allegato 1A "Misure di conservazione per Habitat"
 - Allegato 1B "Misure di conservazione specifiche per la Zona di Protezione Speciale IT 3250012 ambiti fluviali del Reghena, Lemene e Cave di Cinto Caomaggiore"
 - Allegato 1C "Misure di carattere generale da applicare a tutte le ZPS per le quali è stata individuata e approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie"
 - Allegato 2 "Linee guida per la progettazione dell'arredo urbano e delle aree per il ristoro e la sosta"
 - Allegato 3 "Linee Guida per la vegetazione fluviale e perifluviale del Parco"
 - Allegato 3.T " Tavola Ricognizione delle tipologie esistenti"
 - Programma finanziario degli interventi
 - Le Tavole illustrative del quadro conoscitivo sono costituite da:
 - Tav. 1 Limiti amministrativi
 - Tav. 2 Stato di fatto
 - Tav. 3 Pianificazione generale - sintesi
 - Tav. 4 Mosaicatura dei PRGC Portogruaro – Cinto Caomaggiore
 - Tav. 5 Idrogeologia profonda
 - Tav. 6 Microrilievo
 - Tav. 7 Litologia
 - Tav. 8 Capacità d'uso del suolo
 - Tav. 9 Geositi
 - Tav. 10 Forme della geomorfologia
 - Tav. 11 Unità geomorfologiche
 - Tav. 12 Salinità dei suoli
 - Tav. 13 Subsidenza (velocità)
 - Tav. 14 Subsidenza (rilevanza)
 - Tav. 15 Permeabilità
 - Tav. 16 Vulnerabilità dell'acquifero
 - Tav. 17 Idrografia
 - Tav. 18 Classificazione e monitoraggio dei corpi idrici superficiali
 - Tav. 19 Acque superficiali: fonti di pressione puntuali e qualità
 - Tav. 20 Carta ittica
 - Tav. 21 Piano faunistico-venatorio
 - Tav. 22 Ciclabilità, itinerari naturalistici e ricettività
 - Tav. 23 Sistema insediativo, beni culturali e paesaggio
 - Tav. 24 Vincoli



Tav. 25	Rete ecologica
Tav. 26	Criticità dell'avifauna
Tav. 27	Copertura del suolo
Tav. 28	Sintesi copertura del suolo
Tav. 29	Cartografia habitat - Rete Natura 2000
Tav. 30	Aria e suolo: fonti di pressione puntuali

- Tavole di progetto:

Tav. P1	Zonizzazione
Tav. P2	Sviluppo Sostenibile del Parco Regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e Laghi di Cinto
Tav. P3	Sostenibilità Ambientale

- Progetti speciali :

- Scheda PS n. 1 "Lago di Premarine";
- Scheda PS n. 2 "ex Cave Acco";
- Scheda PS n. 3 "Oasi Ca' del Lago

- Elaborati valutativi :

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S)
- Valutazione di Incidenza Ambientale (V. In.Ca)

Articolo 2. Finalità del Piano Ambientale

1. Il Piano Ambientale, redatto ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 e della legge 6 dicembre 1991 n. 391, è strumento di valorizzazione e tutela dell'ambiente e di supporto allo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e laghi di Cinto.
2. I contenuti del Piano Ambientale corrispondono a obiettivi sia generali che di settore, ai quali devono uniformarsi le attività delle Pubbliche Amministrazioni e l'intervento dei privati, al fine di conservare e valorizzare le caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del Parco.
3. Le finalità del Parco sono le seguenti:
 - a. proteggere il suolo ed il sottosuolo, la flora, la fauna e l'acqua;
 - b. la protezione e valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
 - c. tutelare e valorizzare il contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza dei fiumi Reghena e Lemene;
 - d. conservare le caratteristiche naturali, ambientali e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale e collettivo di tali valori in modo che la fruizione e il disturbo siano contenuti e regolamentati, individuando e recuperando le parti eventualmente alterate;
 - e. ripristinare le migliori condizioni idrobiologiche dei corsi d'acqua, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e consentendo così maggiore stabilità alle specie ittiche attualmente e potenzialmente presenti;
 - f. ripristinare le aree degradate al fine di consentire un inserimento nell'ambiente compatibilmente con gli obiettivi generali della salvaguardia del territorio e di miglioramento delle condizioni naturali dell'area;
 - g. promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla migliore qualificazione delle attività agricole locali di qualità, eliminando l'inquinamento da prodotti chimici e organici, contenendo la



- frammentazione dei territori e l'agricoltura intensiva;
- h. favorire e diffondere l'impiego di prodotti locali di qualità e biologici e dei cosiddetti prodotti a "km zero";
 - i. incentivare le attività produttive ed economiche locali che risultino compatibili con la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale per migliorare l'equilibrio tra uomo e natura;
 - j. migliorare le condizioni complessive della biodiversità attraverso la tutela e la valorizzazione delle specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
 - k. promuovere ed organizzare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, culturali, scientifici e turistici;
 - l. promuovere l'adesione al Parco dei territori limitrofi appartenenti anche ad altri comuni così da creare ambienti di transizione ed ecotoni che permettano contatti e interscambi tra le comunità di viventi;
 - m. promuovere e diffondere l'impiego di energie rinnovabili, soprattutto individuando e impiegando le risorse energetiche locali.
4. Sulla base delle emergenze naturalistiche e in armonia con i siti Natura 2000 interessati dalla perimetrazione dell'area a Parco sono stati definiti inoltre i seguenti obiettivi di conservazione:
- a) tutela di Tarabuso *Botaurus stellaris* e Tarabusino *Ixobrychus minutus*;
 - b) tutela di Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata*, Tritone crestato *Triturus carnifex*, Rana di Lataste *Rana latastei*;
 - c) tutela di Testuggine palustre europea *Emys orbicularis*;
 - d) tutela di Scazzone *Cottus gobio*, Barbo comune *Barbus plebejus*, Pigo *Rutilus pigus*, Savetta *Chondrostoma soetta*;
 - e) tutela dell'avifauna migratrice conservando gli ambienti privilegiati, ma anche garantendola da impatti con le linee elettriche e con gli automezzi lungo le vie di comunicazione;
 - f) tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale, diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione;
 - g) conservazione dell'habitat prioritario 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Podion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
 - h) conservazione dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*";
 - i) conservazione, miglioramento o ripristino dei prati umidi, garantendo la continuità strutturale dell'habitat e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - j) conservazione dell'habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie";
 - k) stilare un piano di eradicazione della Tartaruga americana *Trachemys scripta elegans* e del Gambero della Louisiana *Procambarus clarckii*, e di altri eventuali organismi non appartenenti alla fauna e alla flora alloctona.

Articolo 3. Rete Natura 2000

1. Le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le relative disposizioni regionali di attuazione, dettano procedure finalizzate alla conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e alla costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000"; all'interno del Parco tale rete si articola nei seguenti Siti di importanza comunitaria:
 - SIC e ZPS IT3250006 denominato Bosco di Lison



- SIC IT3250044, denominato Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore
- ZPS IT3250012, denominato Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - cave di Cinto Caomaggiore
- ZPS “IT3250022” denominato “Bosco Zacchi”.

Gli ambiti sopra indicati, individuati con Deliberazioni della Giunta regionale n.448 e 449 del 21.02.2003 e modificati con D.G.R. n.1180 del 18 aprile 2006 e D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, sono riportati nella tavola 29 del piano.

In merito alla compatibilità di piani e progetti, rispetto ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale, designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE, si fa riferimento agli atti normativi emanati dalla Regione Veneto.

Per quanto non esplicitamente riportato nell’articolo precedente, il Piano Ambientale fa propri gli obiettivi di salvaguardia naturalistica derivanti dalle norme europee, nazionali e regionali e recepisce i vincoli riguardanti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessati da habitat e specie di interesse comunitario.

2. Dette aree (tavola 29) sono parte integrante e strutturale del sistema di rete ecologica (tavola 25).
3. In sede di adeguamento al Piano Ambientale, i Piani di Assetto del Territorio (PAT) e gli altri piani comunali devono effettuare la ricognizione delle attività con potenzialità di incidenza ambientale negativa, presenti all’interno del Parco e entro una fascia di 200 m dal perimetro degli stessi (aree di transizione). Le attività per le quali si rilevi una significativa potenzialità di incidenza potranno essere interessate da processi di rilocalizzazione anche mediante credito edilizio.
4. Per quanto non esplicitamente espresso nelle presenti norme, si rimanda a quanto indicato e prescritto agli articoli 22, 23 e 27 delle NTA del PTCP della Provincia di Venezia.

Articolo 4. Rete ecologica del Parco

1. Per quanto non indicato negli articoli precedenti, il Piano Ambientale fa propri gli obiettivi prioritari di conservazione della biodiversità presenti nel territorio in coerenza con il progetto di rete ecologica regionale e provinciale.
2. Il Piano Ambientale, con l’indicazione dello schema di rete ecologica indicato nella tavola 25, persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a) salvaguardare il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e componente naturale e integrare i biotopi, i geositi, gli altri siti e le risorse di interesse naturalistico, anche attraverso la formazione di corridoi ecologici di scala locale, nel sistema di Rete Natura 2000 per connettere tra loro le aree e le componenti naturali al fine di favorire le biocenosi e salvaguardare la biodiversità;
 - b) integrare e ampliare il patrimonio naturalistico con particolare riguardo alle componenti più fragili e esposte al rischio di depauperamento e estinzione e favorire la conservazione della biodiversità e il rafforzamento del sistema ecologico con il ripristino o la creazione di connessioni ecologiche necessarie alla funzionalità dell’ecosistema, con l’eliminazione o la riduzione della frammentazione e dell’insularizzazione degli habitat;
 - c) favorire l’utilizzo degli spazi poco insediati per il consolidamento o il miglioramento delle connessioni fruibili, compatibili con le esigenze del patrimonio ambientale e per la formazione di percorsi e itinerari pedonali e ciclabili su sede propria;
 - d) migliorare la naturalità della “matrice agricola” per conseguire:
 - maggiore qualità ambientale
 - funzione di filtro e transizione
 - integrazione con le previsioni insediative e infrastrutturali



- multifunzionalità.
- 3. Il Piano Ambientale identifica la struttura della rete ecologica su scala locale e rimanda, per quanto non specificato, all'art. 59 del PTCP, riguardo il Progetto Strategico di Rete Ecologica Provinciale.
- 4. La Rete Ecologica del Parco è strutturata nei seguenti elementi:
 - = Aree nucleo: aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale – esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 147/2009/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;
 - Corridoio ecologico: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali, con funzioni di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.
 - Corridoio ecologico di livello provinciale: corridoi terrestri, in grado di costituire ulteriore elemento di connettività tra i vari gangli della rete; i corridoi ecologici provinciali sono rappresentati come individuazione precisa di collegamento fisico;
- 5. L'Organismo di gestione del Parco, con riferimento al progetto di rete ecologica di cui alla tavola P3, promuove la stipula di Convenzioni e Accordi con i proprietari delle aree e delle infrastrutture interessate dalla realizzazione della rete ecologica del Parco, finalizzati a favorire:
 - la rinaturalizzazione del territorio,
 - la conversione ai metodi dell'agricoltura biologica,
 - la riqualificazione del paesaggio rurale e edificato, grazie alla creazione e valorizzazione di elementi naturali e seminaturali di rilevanza ecologica attuale e potenziale di forma areale (macchie boscate, aree verdi, parchi storici, ecc.), lineare (siepi, filari, bande boscate, ecc.) e puntiformi (grandi alberi, ecc.),
 - idonei interventi di mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture presenti e delle linee aeree dei servizi (con particolare riferimento alla tavola 26 criticità per l'avifauna),
 - il miglioramento della capacità di auto depurazione del reticolo idrografico,
 - la riduzione o mitigazione del rischio idraulico,
 - la riqualificazione delle aree degradate quali: zone intercluse, zone abbandonate, ecc.

Articolo 5. Procedimento di formazione del Piano Ambientale

1. Il Piano ambientale, così come indicato all'art 27 L.R. 40/84, *“Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica”*. L'art. 19 della Legge urbanistica Regionale n. 11/04 disciplina ed assume i contenuti e l'efficacia del Piano ambientale di cui all'art. 27 della L.R. 40/84.
2. Il Piano ambientale, a norma della L.R.11/04 art 20 comma 1, viene *“(…) adottato dalla Giunta comunale (...)”*, ed assume efficacia con l'approvazione da parte della Giunta comunale dei Comuni di Cinto Caomaggiore e Portogruaro. I vincoli e le limitazioni da esso introdotti comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi elaborati che continueranno ad essere applicati per le parti non in contrasto, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.10 della L.R. 40/1984.
3. Il Piano ambientale ha efficacia per dieci anni e rimane in vigore fino all'approvazione del successivo.

Articolo 6. Efficacia del Piano Ambientale

1. Il Piano Ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dell' art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica



variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il Piano Ambientale, relativamente all'ambito del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
3. Il Piano si attua attraverso il presente documento (da ora N.T.A.) e si fonda sui dati, criteri e indirizzi contenuti anche nelle tavole di progetto e nelle schede dei progetti speciali allegate.
4. Nell'interpretazione dei diversi elaborati del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti N.T.A. su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio.
5. Il Piano Ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali anche in tempi successivi.

Articolo 7. Varianti al Piano Ambientale

1. Le varianti al Piano Ambientale sono adottate e approvate con le procedure previste dall'art. 20 comma 13 della L.R. 11/04.
2. Le varianti al Piano Ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 1 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi del quadro conoscitivo, qualora necessario.

CAPO II. AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Articolo 8. Validità ed efficacia del Piano Ambientale

1. Il Piano Ambientale individua il perimetro delle aree del Parco apportando le modifiche al perimetro approvato con la sua istituzione (delibera del consiglio provinciale del 20.03.2003 n. 20). Per quanto concerne il perimetro del Parco posto a ridosso di corsi d'acqua, filari alberati, siepi e strade, tali elementi s'intendono compresi nel Parco.
2. Il Piano Ambientale determina l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli approvati.
3. Il Piano Ambientale sostituisce le prescrizioni e i vincoli degli strumenti di pianificazione generali regionali (PTRC) e provinciali (PTCP), secondo le proprie competenze.
4. Qualora sorgano dubbi o controversie circa l'interpretazione dei diversi elaborati del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti norme di attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici prevalgono le indicazioni delle tavole nella scala di maggior dettaglio.
5. I contenuti della Tav. P1 " Zonizzazione" debbono essere trascritti nei Piani di Assetto del Territorio dei Comuni territorialmente coinvolti in sede di adeguamento dei piani urbanistici esistenti.



TITOLO II. ZONIZZAZIONE DELL'AREA PROTETTA

CAPO I. DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE

Articolo 9. Classificazione del territorio del Parco

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia, il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
 - a) zona di riserva naturale generale (art. 10);
 - zona di riserva naturale orientata (art 11);
 - zona di ripristino naturale (art. 12);
 - b) zona agricola di tutela paesaggistica (art 13);
 - c) zona di penetrazione (art.14)
2. Il Piano Ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati artt. 2, 3, 4 e tenendo conto del perimetro, procede alla classificazione del territorio del Parco, definendo idonee forme di tutela.

Articolo 10. Zone di riserva naturale generale

1. Le zone di riserva naturale generale sono superfici del territorio del Parco con particolari valenze naturalistiche e paesaggistiche in rapporto con l'ambiente fluviale. Esse comprendono tutti gli habitat Natura 2000 di cui alla cartografia contenuta nella tavola 29 e approvata con DGR 4240/2008 relativamente alla ZPS IT3250012 denominata *Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - cave di Cinto Caomaggiore*.
2. La manutenzione e gli indirizzi sulla gestione saranno definiti anche in riferimento alle indicazioni dettate dalla Regione mediante la redazione dei piani di gestione e dalle informazioni e dati provenienti dalla letteratura scientifica a livello nazionale ed europeo.
3. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano Ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente stesso.
4. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
5. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bioingegneria o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti, nonché degli elementi costitutivi tipici.
6. Nelle zone di riserva naturale generale non sono consentiti:
 - a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agrosilvopastorale e rurale nonché l'ammmodernamento delle infrastrutture a rete e viarie esistenti;
 - b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli necessari ad evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti e nulla osta dell'Organismo di gestione del Parco;
 - c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi e degli altri elementi naturali;
 - d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare la morfologia del territorio e dell'ambiente;
 - e) l'apertura o la riapertura di nuove cave e gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
 - f) gli interventi che modificano il regime o la composizione chimico biologica delle acque;
 - g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geomorfologiche (terrazzamenti fluviali e quant'altro), paleontologiche e mineralogiche, fatti



- salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale, nonché per fini di studio, se regolamentati da apposita convenzione con il Consorzio del Parco;
- h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori della viabilità ordinaria con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive, per i servizi di protezione civile e dell'Organismo di gestione del Parco;
 - i) gli interventi diretti a tagliare a raso (inteso come taglio interessante superfici oltre i 100 mq o, per formazioni lineari, oltre i 100 m di lunghezza, comunque con intervallo minore di 100 m tra delle zone di taglio), bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrosilvopastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie, oppure sulla base di progetti di interesse naturale che hanno ricevuto il nulla osta dall'Organismo di gestione del Parco; è consentita la potatura delle siepi; sono altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfollo, il diradamento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
 - j) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
 - k) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in quest'ultimo caso devono essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali, in armonia e in memoria della tradizione locale;
 - l) la costruzione di nuovi edifici.
7. Si applicano, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- a) tra gli interventi di cui alle lettere precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché, quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
 - b) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico e attività di servizio connesse alla fruizione ambientale e ricreativa dell'area, con esclusione dell'ampliamento di volume;
 - c) sono consentite nuove costruzioni esclusivamente se pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 mc/mq; sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamenti per gli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo; per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il risanamento a fini del miglioramento energetico, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nel rispetto delle tipologie e dei materiali locali, nonché la demolizione totale o parziale, escluso comunque qualsiasi cambio di destinazione d'uso fatta eccezione a quanto previsto nella precedente lett. b);
 - d) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
 - e) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia;
 - f) è consentita la realizzazione di interventi relativi all'ammodernamento delle infrastrutture a rete e viarie esistenti.
8. All'interno delle zone a riserva naturale generale il Piano Ambientale individua due specifiche sottozone:



- a) zone di riserva naturale orientata con la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
- b) zone di ripristino naturale destinate all'imboschimento a fini naturalistici e alla rinaturalizzazione.

9. Progetti speciali.

Il Piano Ambientale, così come previsto dal precedente art. 6 comma 5, individua con apposita perimetrazione riportata nella tavola P1 "Zonizzazione" i seguenti Progetti speciali:

- Progetto speciale n. 1 "Lago di Premarine";
- Progetto speciale n.2 "ex Cave Acco";
- Progetto speciale n. 3 "Oasi Ca' del Lago".

Le indicazioni e i contenuti presenti nei Progetti Speciali sono considerati indicativi e non vincolanti; le modifiche, i tipi di intervento ammessi e le prescrizioni sono determinate dalla zonizzazione del Piano Ambientale dalle presenti Norme Tecniche nonché dalla strumentazione urbanistica vigente.

L'attuazione dei Progetti speciali avverrà, previa predisposizione di piani attuativi.

I piani attuativi dei Progetti speciali possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso: agricampeggi, strutture ricettive, centri di educazione ambientale, abitazione de custode, residenza, fattorie didattiche, punti di avvistamento e/o osservazioni, postazioni di pesca sportiva, pontili attracchi per imbarcazioni, percorsi ciclopedonali.

I progetti speciali si attuano nei limiti di quanto stabiliti dal Piano Ambientale.

Per i contenuti dei Progetti Speciali si rimanda alle Schede PS1, PS2 e PS3 e alle "Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro" (Allegato 2);

10 Edifici rurali da classificare.

Per gli edifici rurali da classificare, individuati nella tavola P2-Sviluppo Sostenibile, è ammesso il recupero delle strutture edilizie sia per finalità pubbliche che private con le modalità e le prescrizioni indicate al precedente comma 7^a lettera b).

Articolo 11. Zone di riserva naturale orientata

1. Le zone di riserva naturale orientata sono aree dove l'ambiente naturale, la flora e la fauna selvatiche mantengono ancora caratteristiche di naturalità, con possibilità di evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni ambientali. In tali aree sono previste quindi l'applicazione della massima protezione a scopo conservativo, l'attuazione di progetti speciali per il ripristino ambientale, il ripopolamento e/o la reintroduzione di specie rare o estinte.
2. L'accesso al pubblico è consentito anche con l'uso di biciclette lungo le strade, i sentieri battuti e aree pubbliche appositamente riservate. L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità dei residenti, per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici, delle attività produttive già esistenti e per esigenze gestionali individuate dall'Organismo di gestione del Parco.
3. Nelle zone a riserva naturale orientata sono perseguite le seguenti finalità:
 - a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche;
 - b) assicurare la tutela e/o la ricostruzione di un ambiente idoneo alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all'incremento della biodiversità;
 - c) promuovere e regolamentare la fruizione scientifica e didattica;
 - d) disciplinare e controllare la fruizione ricreativa compatibile;
 - e) sono inoltre vietati i cambiamenti d'uso del territorio, degli immobili, delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli finalizzati al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.



Gli interventi da attuarsi in queste zone riguardano il recupero ed il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti geologiche, idrologiche, faunistiche e vegetazionali. La realizzazione di azioni nel Programma finanziario è finalizzata al ripristino ambientale e alla reintroduzione di specie rare o estinte, previa redazione di apposite verifiche di fattibilità.

In tali aree è vietata ogni attività che produca la trasformazione parziale o totale degli ambienti naturali, degli elementi paesaggistici, degli habitat, della flora e della fauna selvatiche. Previa approvazione da parte dell'Organismo di gestione del Parco sono consentiti:

- interventi di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture immobili, senza aumento delle superfici utili e senza che gli interventi stessi vadano ad alterare l'aspetto vegetazionale, faunistico o producano inquinamento ambientale.
- gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili esistenti e manufatti pubblici o di pubblica utilità collassati o demoliti per problemi di sicurezza
- l'installazione stagionale di piccoli manufatti facilmente amovibili per la fruizione turistica e per scopi di visitazione del Parco;
- gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistica compatibili con le finalità del Parco;
- gli interventi necessari per garantire la sicurezza idraulica, l'attività irrigua e la vivificazione delle aree umide.

Articolo 12. Zone di ripristino naturale

1. Le zone di ripristino naturale sono destinate alla forestazione naturalistica e alla rinaturalizzazione, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di ricostituzione e di gestione, mediante operazioni di imboscamento e rinaturalizzazione del paesaggio fluviale e perifluviale.
2. Nelle zone di ripristino naturale sono perseguite le seguenti finalità:
 - a) ripristinare il manto vegetale, mediante conversione delle superfici agricole;
 - b) intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prato stabile o zone umide;
 - a) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche;
 - b) ricostruire l'ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali.Le azioni di cui sopra vanno condotte nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo di gestione del Parco e in accordo con i conduttori dei fondi.
3. Si rimanda all'Allegato 3 "Linee guida per la vegetazione fluviale e perifluviale" realizzato a seguito del PSL 16.5.1 Progetti Collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Misura 16, mediante un partenariato costituito tra i seguenti soggetti: Comune di Cinto Caomaggiore, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Attività produttive del territorio. Agricoltori, agriturismi, produttori locali, Organizzazioni ambientaliste, sportive e turistiche e Università.

Articolo 13. Zona agricola di tutela paesaggistica

1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree. In esse è prioritario il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche strutturali del paesaggio agrario tradizionale e degli ambiti seminaturali (siepi, filari, boschetti, fossati, ecc.).
2. Il Piano Ambientale ha l'obiettivo di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità del territorio in armonia e nel rispetto dell'ambiente. In particolare, sono perseguiti i seguenti obiettivi:



- a) Promozione di metodi di agricoltura biologica e di qualità;
 - b) Progressiva limitazione all'impegno dei fitofarmaci;
 - c) Progressiva riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici;
 - d) Introduzione di pratiche agricole atte ad arricchire la struttura dei suoli e limitarne l'erosione.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse o connesse alla fruizione del Parco. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentalmente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il Piano Ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.
4. Fino all'entrata in vigore del Piano Ambientale, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
- a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa autorizzazione delle autorità competenti;
 - b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
 - c) l'apertura e la riapertura di nuove cave;
 - d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
 - e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché, per fini di studio se regolamentati da apposita convenzione con il Consorzio del Parco;
 - f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori della viabilità ordinaria con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
 - g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
 - h) gli interventi diretti a tagliare a raso (inteso come taglio interessante superfici oltre i 100 mq o, per formazioni lineari, oltre i 100 m di lunghezza, comunque con intervallo maggiore di 100 m tra zone di taglio), bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrosilvopastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie, oppure sulla base di progetti di interesse naturale che hanno ricevuto il nulla osta dall'Organismo di gestione del Parco; è consentita la potatura delle siepi; sono altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfollo, il diradamento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
 - i) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agricola e fatto salvo quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente;
 - j) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente.
5. Fino all'entrata in vigore del Piano Ambientale si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) tra gli interventi sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
 - b) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2,5% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;
 - c) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente con siepi o materiali naturali in armonia con la tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvopastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
 - d) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle specie arboree autoctone anche in impianti specializzati;



- e) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
6. Nelle zone agricole di tutela paesaggistica sono perseguite, anche attraverso l'erogazione di opportuni incentivi, le seguenti finalità:
- a) tutelare i filari di gelsi e altre specie, le piantate residue di viti favorendone la conservazione e la diffusione, i grandi alberi isolati o all'interno di contesti forestali;
 - b) salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpodereale ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali;
 - c) conservare il sistema di siepi favorendone la diffusione;
 - d) conservare le residue sistemazioni a cavino, a campi chiusi e la forma irregolare degli appezzamenti;
 - e) salvaguardare gli elementi che maggiormente concorrono a differenziare ed a valorizzare il territorio;
 - f) conservare e ripristinare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola;
 - g) perseguire gli obiettivi delle attività agricole;
 - h) ridurre l'impiego di prodotti chimici in agricoltura mediante la diffusione dell'agricoltura biologica e altre tecniche a basso impatto ambientale;
 - i) favorire la diffusione e l'impiego a fini alimentari di specie e varietà locali di interesse agricolo legate alla tradizione prodotte secondo i disciplinari dell'agricoltura biologica;
 - j) favorire lo sviluppo di filiere "corte" di utilizzo dei prodotti agricoli locali, anche mediante l'attivazione di *farmer market* e gruppi di acquisto.
7. Gli interventi da attuarsi in queste zone devono essere orientati a sostenere ed incentivare lo sviluppo delle attività agricole attraverso la razionale utilizzazione delle risorse e disponibilità ambientali ed ecosistemiche secondo quanto sarà definito dal Programma di finanziamento.
8. Vanno seguite le misure di conservazione habitat come da DGR n.786/2016 "Allegato B" (si rimanda agli Allegati 1, 1A, 1B e 1Calle presenti norme).

Articolo 14. Zona di penetrazione

1. La zona di penetrazione è caratterizzata dalla presenza di ambiti urbanizzati con bassi livelli di interesse naturalistico.
2. Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.
3. Nelle zone di penetrazione è ammessa la presenza antropica, anche stabile, che non deve comportare forme di impatto naturalistico sul Parco e sugli elementi che lo compongono, con particolare riferimento all'emissione di rumori molesti e di illuminazione non consona alle esigenze di tutela ambientale. , è ammesso lo sviluppo di strutture basate sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità.
4. Sono altresì comprese le aree necessarie ad ospitare infrastrutture funzionali alla fruizione del Parco.
5. Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.



6. Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire l'esercizio dei servizi, di cui al 3° comma del presente articolo, delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime dell'art. 12 della L.R. 40/1984. (Regime di Riserva naturale generale)

Prescrizioni:

- a) Nell'area del Parco sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
E' ammessa la nuova edificazione nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo e di quanto definito dagli strumenti comunali vigenti, è altresì ammessa la LR n.14/2019.-
- b) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusioni di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica
- c) È vietata l'apertura di nuove cave
- d) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione
- e) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari (art. 153 D.Lgs 42/2004), previo parere favorevole del sovrintendente sulla compatibilità della collocazione e tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici dell'area soggetta a tutela; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
- f) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
- g) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque
- h) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nelle strade interne all'area del parco, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e di silvicoltura, per i servizi di protezione civile nonché dei bus navetta dedicati per il trasporto dei visitatori e i mezzi per l'accesso ai fondi privati presenti e alle attività di monitoraggio scientifico;
- i) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
- j) Sono consentiti interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili nonché quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica.
- k) Vanno conservate le pavimentazioni quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne
- l) Vanno seguite Le Misure Di Conservazione Habitat come da DGR n.786/2016 "Allegato B" (si rimanda agli Allegati 1, 1A, 1B e 1C alle Presenti Norme).

Articolo 15. Ambiti paesaggistici

7. Sono definiti ambiti paesaggistici le unità caratterizzate da un sistema integrato di elementi fisici che compongono figurativamente il paesaggio. Gli elementi costitutivi il singolo ambito paesaggistico, come elencati nella tavola P2 "Sviluppo Sostenibile del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e Laghi di Cinto" sono oggetto prioritario di intervento nell'ambito unitario stesso. Tali elementi prevalenti e caratterizzanti sono identificativi e costitutivi del paesaggio; sono da tutelare e/o valorizzare se a valenza positiva, da eliminare o mitigare se a valenza negativa (definiti elementi detrattori).



Articolo 16. Biotopi e geositi

1. Il Piano Ambientale ha tra i suoi obiettivi la tutela dei biotopi, dei geositi e le altre aree naturali d'interesse ambientale e paesaggistico in riferimento per quanto non diversamente indicato, al PTCP della Provincia di Venezia.

Articolo 17. Tracciato fluviale da rivalutare

1. L'Organismo di gestione del Parco, in accordo con gli enti competenti, ai fini della valorizzazione dei tracciati fluviali attivi e non caratterizzanti il paesaggio del Parco, promuove l'individuazione degli elementi di riconoscibilità del tracciato delle via d'acqua, valorizzando l'andamento meandriforme dell'asta fluviale con precisi segni quali filari alberati, masse arboree o altri elementi minori che denotino l'originario percorso del fiume rispetto agli interventi recenti che hanno determinato la formazione di ampi specchi d'acqua.
A tal fine si richiamano anche i contenuti del Programma finanziario, parte integrante del Piano Ambientale.

Articolo 18. Fasce di attenuazione da impatti

1. Sono definite fasce di attenuazione da impatti dagli elementi di criticità individuati dalla tavola 26, le aree a queste pertinenti per una larghezza di 50 m. Tali aree sono soggette prioritariamente ad interventi finalizzati ad assorbire la presenza dell'infrastruttura nel paesaggio circostante, ad attenuare l'inquinamento da rumore ed a mitigare gli impatti negativi. Per tali interventi valgono i seguenti obiettivi:
 - a) formare gli spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
 - b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
 - c) mascherare le scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
 - d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
 - e) promuovere l'installazione di barriere antirumore, anche con funzione di ridurre l'impatto tra fauna e veicoli.
2. Gli interventi di attenuazione sono attuati, previo convenzionamento o accordi di programma, fra Società concessionarie, Enti competenti, l'Organismo di gestione del Parco e le Amministrazioni locali interessate.

Articolo 19. Aree con funzione di interesse pubblico

1. Sono definite aree con funzione di interesse pubblico le zone entro il perimetro del Parco identificate dagli strumenti urbanistici comunali come aree di interesse comune e dal Piano Ambientale come zone di riserva naturale generale in relazione alle quali si riscontrino compatibilità con le finalità generali dello stesso Piano Ambientale. Per tali aree sono identificate le funzioni compatibili con le finalità delle zone di riserva naturale generale, delle zone di riserva naturale orientata, delle zone di ripristino naturale, della zona agricola di tutela paesaggistica, delle zone di penetrazione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 delle presenti norme.
2. Le destinazioni funzionali d'interesse pubblico ritenute compatibili con le finalità del Piano Ambientale sono le seguenti:
 - a) parco urbano;



- b) spazi per gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse;
- c) spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
- d) funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del Piano Ambientale, fra le quali anche impianti di fitodepurazione.

Nell'organizzazione di dette funzioni è fatto obbligo di attenersi ai seguenti criteri d'intervento:

- a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area assicurando un ambiente idoneo alla conservazione delle specie animali e vegetali;
 - b) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area intervallando le superfici con vegetazione arborea ad altre condotte a prateria;
 - c) salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpodereale conservando il sistema delle siepi, le residue sistemazioni agrarie a cavino e i campi chiusi;
 - d) vietare gli interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli ampliamenti su edifici esistenti ove è possibile il cambio di destinazione d'uso coerentemente con la nuova funzione pubblica da insediare;
 - e) limitare le recinzioni solo ove indispensabili considerata la nuova funzione insediata. Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi di essenze locali e con l'impiego di materiali naturali in corrispondenza dell'edificazione e/o delle strutture di accesso.
- a) mitigare l'eventuale formazione di spazi liberi non piantumati connessi con la destinazione da insediare nell'area, evitando la formazione di aree impermeabili con l'esclusione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso.



TITOLO III. IL SISTEMA FISICO

CAPO I. ELEMENTI PUNTUALI E CONNESSIONI

Articolo 20. Opere e manufatti connessi alla rete idrografica

1. Il sistema complessivo delle opere e dei manufatti connessi alla rete idrografica, di progetto ed esistenti, costituito da manufatti idraulici, zone di riva attrezzata e arginature, deve essere individuato in funzione del recupero, della qualificazione e della fruizione turistica e della navigabilità del fiume Lemene e della rete idrografica collegata. Rispetto a tali finalità sono ammessi interventi di:
 - a) recupero e qualificazione delle strutture esistenti;
 - b) realizzazione di nuove strutture da individuarsi in collaborazione con gli enti locali;
 - c) demolizione e/o interventi di mitigazione dell'impatto visivo degli elementi detrattori.
2. È fatto obbligo, nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti idraulici e rive attrezzate, di utilizzare materiali e tecniche costruttive coerenti con la storia e le caratteristiche del luogo. Sulle arginature e difese di sponda devono essere adottate modalità di intervento compatibili con l'ambiente fluviale quali quelle della bioingegneria forestale («Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» edito dalle Regioni Emilia Romagna e Veneto), nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi ed utilizzando materiali compatibili con le caratteristiche del paesaggio, avendo come obiettivo la riqualificazione fluviale, delle catene alimentari e della comunità biologica. Si rimanda all'Allegato 3 Linee guida per la vegetazione fluviale e perifluviale realizzato a seguito del PSL 16.5.1 Progetti Collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Misura 16, mediante un partenariato costituito tra i seguenti soggetti: Comune di Cinto Caomaggiore, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Attività produttive del territorio. Agricoltori, agriturismi, produttori locali, Organizzazioni ambientaliste, sportive e turistiche e Università.
3. I lavori di manutenzione delle difese longitudinali devono concorrere al recupero delle strade alzaie, ove presenti, e/o alla formazione ex novo di piste ciclo-pedonali puntuali ed interconnessioni, da attuarsi attraverso la formazione di accordi di programma con le amministrazioni competenti.

Articolo 21. Insediamenti di carattere storico

1. Sono definiti insediamenti di carattere storico ed individuati nelle tavole 23, i centri storici, le ville, gli edifici e i siti di rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, l'edilizia rurale, gli edifici religiosi, i complessi di archeologia industriale.
2. I Comuni, in sede di adeguamento delle previsioni degli strumenti urbanistici, dovranno perseguire la ricomposizione urbanistica secondo studi e percorsi progettuali derivati da analisi interdisciplinari, fornendo in sede normativa indicazioni per la tutela ed il recupero del tessuto storico individuando:
 - a) gli specifici ambiti spaziali entro cui l'edificazione ed il tessuto connettivo offrono valori visuali e percettivi unitari e dettando le relative norme per la conservazione ed il ripristino; dovranno inoltre essere ricercati e resi espliciti tutti gli elementi costruttivi o funzionali che evidenziano i rapporti tra il manufatto edilizio e/o le aree di pertinenza ed i corsi d'acqua;
 - b) gli elementi di raccordo con il contesto, di bordo e di margine alle aree di interesse storico-architettonico, con particolare attenzione alle problematiche di inserimento nel paesaggio contermini;



- c) gli aggregati, le zone di tipo storico e le aree limitrofe ancora inedificate in cui sono ammessi interventi di completamento in modo che gli stessi non precludano la lettura complessiva degli aggregati storici e degli elementi storici isolati fatti gli interventi di cui al DLgs 301 del 2002;
 - d) le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere preferibilmente compatibili con quelle dell'impianto originale ovvero ammesse destinazioni d'uso compatibili con la conservazione e la coerenza dell'Organismo architettonico e relative aree di pertinenza;
 - e) gli elementi determinanti e costitutivi dell'impianto storico quali gli aspetti morfologici, le tipologie insediative, i percorsi d'interesse storico e gli assi portanti la struttura insediativa;
 - f) gli elementi caratterizzanti la struttura sociale delle aree urbane quali piazze ed luoghi pubblici, parchi e verdi urbani, aree attrezzate, arredi urbani, ecc., al fine di integrarne le precipue funzioni nel quadro generale di riferimento ricomposizione del tessuto connettivo di cui alla tavola di progetto P2 "Sviluppo sostenibile del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e Laghi di Cinto";
 - g) le principali caratteristiche formali e tipologiche degli aggregati edilizi e singoli manufatti indicando, per tipologia edilizia, i materiali e tecniche costruttive in modo che siano coerenti con le tradizionali tecniche edilizie dei luoghi.
3. Le soluzioni in merito ai principali elementi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione e gli elementi visibili degli impianti a rete quali punti luce, contatori gas ed acqua, centraline per servizi tecnologici, quadri elettrici e simili in diretto rapporto visuale e funzionale con gli elementi di cui al punto f) precedente saranno definite in accordo fra l'Organismo gestore del Parco e le Amministrazioni locali
4. Gli edifici storici di rilevanza architettonica e paesaggistica individuati dalla tavola 23, ovvero definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, costituiscono patrimonio storico culturale e architettonico del Parco. Viene definita pertinenza degli edifici lo spazio in relazione con l'edificio storico costituente un tutt'uno insediativo con lo stesso anche se sviluppato in tempi diversi. Tali spazi formano un sistema articolato di rilevanza paesaggistica e come tali sono elementi costitutivi di riferimento del paesaggio su cui insistono. Gli ambiti così definiti sono formati sia da giardini storici, sia da aree a verde ornamentale con presenza di elementi arborei di pregio per età o specie, sia da gruppi arborei e radure in rapporto visuale e/o funzionale con l'edificio, sia da elementi costruiti minori quali recinzioni, accessi, ecc. determinazione di aree anche ad uso agricolo riferibili all'edificio interessato.
5. Sono ammessi esclusivamente interventi derivanti dai gradi di protezione previsti negli strumenti urbanistici vigenti. In assenza, sono consentiti i soli interventi manutenzione ordinaria e restauro. Gli ambiti di pertinenza degli edifici d'interesse storico sono inedificabili ed è ammessa esclusivamente la destinazione a giardino. Nel caso di architetture vegetali rilevanti, queste dovranno essere trattate con i metodi del recupero e della conservazione utilizzando criteri di manutenzione e governo sito che ne interesseranno tutte le componenti costitutive: vegetazione arborea, arbustiva, prativa, andamenti morfologici del terreno, specchi d'acqua, pavimentazioni, recinzioni, accessi, coltivazioni produttive, serre, orti, arredi. Dei siti di cui sopra vanno individuati gli elementi compositivi quali: simmetrie, coni ottici, quinte arboree, macchie, parterres, viali, tappeti erbosi precisandone le caratteristiche formali materiche. I manufatti dell'archeologia industriale e le relative aree di pertinenza. I mulini ed i manufatti idraulici di interesse storico individuati nella tavola 23 ovvero individuati dagli strumenti urbanistici comunali, sono elementi costitutivi del patrimonio sociale, storico, culturale e architettonico del Parco e per essi vanno osservate nella redazione dei Piani di Assetto del Territorio e dei piani attuativi, le seguenti normative:
- a) le aree di pertinenza dovranno essere valorizzate attraverso opportune analisi, studi e ricerche, in modo da permettere una lettura complessiva della struttura morfologico-insediativa peculiare



- di ogni singolo manufatto, ricercando e rendendo espliciti i rapporti che lo stesso ha con i corsi d'acqua, la presenza di materie prime, gli interventi di antica e recente bonifica;
- b) le destinazioni specifiche relative al recupero dei manufatti devono privilegiare le attrezzature culturali, sociali e di interesse collettivo, garantendo la maggiore compatibilità possibile tra i manufatti e le destinazioni d'uso proposte;
 - c) le aree di pertinenza saranno considerate parte integrante e funzionale del manufatto su cui andranno evidenziati i singoli o complessi elementi caratteristici quali chiuse, canali di derivazione, salti d'acqua, fossati, ecc., che andranno recuperati e valorizzati in sede di progettazione degli spazi esterni;
 - d) le nuove destinazioni d'uso saranno finalizzate al recupero dell'impianto originario, valutando criticamente la ricomposizione formale delle parti alterate o non più riconoscibili;
 - e) fatti salvi i gradi di protezione eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici, gli interventi che possono determinare un'alterazione dell'impianto originario dovranno essere evitati o, comunque essere realizzati in modo da non compromettere la lettura complessiva e percettiva dell'insieme.



TITOLO IV. SETTORI E CATEGORIE DI INTERVENTO

CAPO I. Norme di carattere generale

Articolo 22. Tutela geomorfologica

1. Sono elementi costitutivi del paesaggio del Parco gli aspetti geomorfologici cartografati nella tavola 10, relativa allo studio geomorfologico, quali gli orli di scarpate di erosione fluviale, oggi generalmente non attivi, le tracce di antichi meandri, alcune locali bassure un tempo paludose ed oggi con emergenze torbose. Per tutti questi elementi deve essere prevista la conservazione e, pertanto, gli interventi di livellamento e di movimento di terra, a qualsiasi titolo eseguiti, non dovranno alterare in alcun modo la morfologia originaria.

2. Livellamenti e movimenti terra

In tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle zone di penetrazione, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sottoelencate attività sono così disciplinate:

- a) qualsiasi intervento che apporti modifiche ai caratteri geomorfologici è vietato, salvo quelli migliorativi su iniziativa dell'Organismo di gestione del Parco o con esso concordati.
- b) non è consentita la trivellazione dei pozzi per l'utilizzo dell'acqua di falda, come pure eseguire la bonifica delle aree paludose o depresse, soggette a ristagno idrico o a falda sub affiorante;
- c) non è consentito modificare il regime idraulico dei corsi d'acqua, come pure la chiusura di fossati e scoline;
- d) è vietata l'apertura di cave o l'asporto di terreno, la formazione di rilevati come pure ogni movimento di terra senza specifica autorizzazione;
- e) è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua.

3. Cave e discariche

È interesse primario dell'Organismo di gestione del Parco la sistemazione delle cave e discariche abbandonate o dismesse presenti all'interno del Parco. Nell'area del Parco, in relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l'apertura di nuove cave o discariche, nonché l'abbandono di rifiuti. La sistemazione di quelle dismesse o abbandonate dovrà essere autorizzata dall'Organismo di gestione del Parco e avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio del Parco.

È interesse dell'Organismo di gestione del Parco promuovere ed attivare azioni, anche tramite accordi di programma, con gli enti interessati e competenti, volti alla realizzazione di piani di recupero ambientale.

Articolo 23. Tutela idrologica e idrogeologica

1. Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la tutela delle risorse idriche sia superficiali sia sotterranee. In questo senso, tutti gli interventi previsti nell'area del Parco, e nell'intero bacino idrografico del fiume Lemene, tendono al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantità disponibili. Prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, devono conseguentemente essere compatibili con l'obiettivo di



giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica e a una sua adeguata tutela e dovranno essere sempre attivati previo nulla osta dell'Organismo di gestione del Parco.

2. Ai fini della tutela e del risanamento delle acque superficiali, sono previste misure atte al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06. In particolare, in tutta l'area del Parco valgono le disposizioni di seguito elencate.
3. In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Piano Ambientale prevede:
 - a) Il divieto di apertura di nuovi scarichi di sostanze pericolose provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) Il divieto di nuovi scarichi di acque reflue industriali.

NORME TECNICHE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE

1. Nell'area del Parco è presente un depuratore di scarichi reflui civili, sito in via Roma, in Comune di Cinto Caomaggiore, con potenzialità di 2.000 AE (abitanti equivalenti) e scarico in un canale di bonifica che confluisce poi nel fiume Reghena.
Per tale impianto valgono le disposizioni per impianti con potenzialità inferiore ai 2000 AE e superiore alla soglia di popolazione S per la zona omogenea di protezione corrispondente, di cui all'art. 22 del Piano di Tutela delle Acque adottato con DGR n. 4453 del 29.12.2004, ed in particolare:
 - a) Sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio, di superficie almeno pari a 2 mq/AE.
 - b) E' vietato l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; è ammesso l'uso di sistemi alternativi quali l'impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.
2. All'esterno dell' area del Parco, ma con scarico finale in un fosso consortile ricadente nell'area del Parco che a sua volta confluisce nel fiume Reghena è presente in via Venezia, in Comune di Portogruaro, un depuratore con potenzialità di 8.400 AE.
Per tale impianto valgono le disposizioni per impianti con potenzialità superiore ai 2000 AE e superiore alla soglia di popolazione S per la zona omogenea di protezione corrispondente, di cui all'art. 22 del PTA e adottato con DGR. n. 4453 del 29.12.2004, ed in particolare:
 - a) Su tutti gli impianti di depurazione è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico agli usi antropici del corpo idrico (irriguo, potabile, balneazione), secondo le prescrizioni dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
 - b) E' vietato l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; è ammesso l'uso di sistemi alternativi quali l'impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro;
 - c) Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per *Escherichia coli* è fissato in 5.000 UFC/100 ml, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria;



- d) Sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio, di superficie almeno pari a 2 mq/AE.

Articolo 24. Tutela quantitativa dei corpi idrici superficiali

1. La tutela della risorsa idrica dal punto di vista quantitativo si basa principalmente sulla salvaguardia del mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico, ovvero della portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, consente il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per ogni tratto del corpo idrico in esame. A tal fine su tutto i corsi d'acqua ricadenti all'interno del territorio del Parco valgono le seguenti disposizioni:
- a) è vietata la realizzazione di opere di presa ed emungimenti in grado di ridurre le portate al di sotto del deflusso minimo vitale;
 - b) il rinnovo di qualsiasi concessione per prelievo da corpi idrici superficiali non può essere superiore ai 3 anni e comunque è subordinato al nulla osta dell'Organismo di gestione del Parco fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale, una volta determinato il DMV.

Articolo 25. Tutela dei corpi idrici sotterranei

1. Ai fini della tutela dei corpi idrici sotterranei sono inoltre previste azioni di contenimento dei prelievi da pozzi ad uso domestico che, essendo numericamente consistenti (tavola 5) e privi di limitazioni di esercizio, producono rilevanti effetti sull'acquifero. In particolare:
- a) viene definito un limite di prelievo, 0,1 l/s come portata media giornaliera, oltre il quale l'uso domestico non è ammissibile;
 - b) è poi imposta l'installazione, in tutti i pozzi a salienza naturale, di saracinesche per impedire l'esercizio a getto continuo;
 - c) è vietata l'attivazione di nuovi prelievi e derivazioni;
 - d) il rinnovo di qualsiasi concessione per prelievo da corpi idrici sotterranei non può essere superiore ai 3 anni e comunque è subordinato al nulla osta dell'Organismo di gestione del Parco fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale.

Articolo 26. Manutenzione dei corsi d'acqua

1. La manutenzione dei corsi d'acqua deve essere mirata alla ricostruzione e/o al restauro dei caratteri naturali originari del corpo idrico, così da favorire il mantenimento e miglioramento di processi di riequilibrio ed autoconservazione. Su tutti i corpi idrici compresi nell'area del Parco gli interventi di manutenzione dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
2. Interventi di manutenzione ordinaria:
- Nelle more della realizzazione delle Linee Guida Regionali per la gestione e la manutenzione idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde (cfr. Misura di conservazione MG5_001 - Allegato B della DGR 2371 del 27.07.2006 per la ZPS IT3250012 *Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene – Cave di Cinto Caomaggiore*), per i corsi d'acqua ricadenti all'interno del territorio del Parco, valgono le seguenti norme:
- a) è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" similari;



- b) è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo esclusivamente nel periodo tra il 15 luglio e il 15 settembre e con mezzi meccanici a condizione venga allontanato il materiale di tagliato;
 - c) qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita la presenza di specie arbustive lungo le sponde del fiume, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica migliorando le percezioni del paesaggio fluviale.
3. Fasce di rispetto:
- a) nei fondi confinanti con i fossi, canali e/o strade (pubbliche o private a servizio di più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette a periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - 2 m dal ciglio dei fossi pubblici, dalle strade pubbliche e dei capifosso (fossi pubblici di particolare rilevanza);
 - 1 m dal ciglio degli altri fossi privati e dalle strade private;
 - le fasce di rispetto di cui al punto precedente devono essere coperte da manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti, nel rispetto delle distanze evidenziate.
 - b) è vietato l'utilizzo di prodotti chimici diserbanti nella fascia di rispetto di cui sopra, nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive.

Articolo 27. Tutela e gestione idraulica nel paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino delle situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e rifezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) utilizzo, ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
 - b) salvaguardare i vegetali presenti, singoli o disposti a filare;
 - c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei ed arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali, quando sussistono motivate ragioni di urgenza;
 - d) le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità con specie autoctone;
 - e) per la realizzazione di siepi e di filari alberati di nuovo impianto, si dovranno utilizzare specie autoctone tipiche del paesaggio rurale circostante;
 - f) in tutto il territorio del Parco è vietato lo spargimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali. E' inoltre vietato lo spargimento di liquami.

Articolo 28. Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici

1. Oltre agli ambiti appositamente individuati nelle tavole 29 e 25, sono considerate aree di pregio naturalistico le superfici comprese in una fascia di 150 metri dal limite dell'acqua o dal piede dell'argine dei fiumi Reghena, Lemene e Caomaggiore e dai loro affluenti limitatamente alle aree interne al Parco.
2. Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la formazione di una rete idrica superficiale e di un sistema di aree che, attraverso il ripristino del manto vegetale, permetta la formazione di spazi



caratterizzati dalla presenza di superfici boscate con altre condotte a prato, oltre a zone umide in senso lato (stagni, depressioni, cariceti, canneti, molinieti, ecc.).

3. L'Organismo di gestione del Parco predispose l'elenco e le modalità di tutela, da recepire nel Regolamento, delle specie floristiche e faunistiche protette. Alle specie individuate potrà essere applicata una normativa più restrittiva rispetto a quella vigente in materia nella Regione del Veneto.
4. Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle riserve naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide e l'estirpazione. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Deve in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci.
5. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ripristino del manto vegetale la scelta delle cenosi, considerate le condizioni pedologiche ed idrologiche dei terreni, deve avvenire secondo le modalità di specifiche tecniche per la gestione della vegetazione che saranno predisposte dall'Organismo di gestione del Parco, comunque nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Superfici poste in prossimità dei corsi d'acqua

La vegetazione erbacea è formata, principalmente da carici (*Carex acutiformis*, *C. elata*, *C. paniculata*, *C. panicea*, *Cladium mariscus*). La vegetazione arbustiva è formata dall'associazione di riferimento *Frangulo-Salicetum cinereae* con prevalenza di *Salix cinerea* e presenza di *Populus nigra*, *Salix alba*, *S. purpurea* e *Alnus glutinosa* e nelle sue varianti.

b) Fascia di transizione tra le superfici più o meno sommerse stabilmente e quelle costantemente emerse

Le cenosi sono arbustivo-arboree formate prevalentemente da *Alnus glutinosa* e *Ulmus minor* con strato arbustivo costituito da *Rubus caesius*, *Viburnum opulus*, *Humulus lupulus* e *Frangula alnus*. Di seguito a tali cenosi si svilupperà una vegetazione leggermente igrofila, caratterizzata da pioppo nero e salice bianco (*Populo-salicetum albae*). Attigue alla vegetazione di tale tipo si potranno formare praterie più o meno umide o caratteristiche del substrato torboso, dell'ordine *Molinietalia* (classe *Molinio-Arrhenatheretea*) o dell'ordine *Tofieldietalia* (classe *Schemhrerio-Caricetea fuscae*). Sulle superfici più asciutte le cenosi saranno quelle del bosco climacico (*Quercus-Carpinetum boreoitalicum*) caratterizzato nello strato arboreo da *Quercus robur*, *Carpinus betulus* e *Fraxinus angustifolia*, intervallando prati mesofili con aspetti più o meno xerofili, riferibili all'ordine *Arrhenatheretalia*.

6. In tutta l'area del Parco sono da sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica, con particolare riferimento al sito rappresentato dalla tavola 26, nonché le acque superficiali che ospitano significativa presenza di comunità dei corsi d'acqua, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le relative sponde. In particolare, per le zone ed aree di seguito indicate, ai fini della gestione ambientale valgono le seguenti indicazioni:

A. Zone umide

- la vegetazione ad elofite delle zone umide deve essere sfalciata ogni 1-2 anni ed il materiale deve essere asportato per evitare il deposito di biomassa;

B. Prati

- I prati naturaliformi devono essere sfalciati tra il 15 luglio e il 15 settembre con l'asportazione del tagliato;

C. Pioppeti

- la coltivazione del pioppo ibrido nelle zone agricole è da considerarsi al pari delle colture agrarie e, conseguentemente, non sono posti limiti al suo impianto ed al loro taglio fatta salva la riserva naturale generale. Nelle zone di riserva naturale generale l'impianto dei pioppeti sarà autorizzato dall'Organismo di gestione del Parco, con eccezione delle zone di pregio naturalistico. Non è



comunque consentito l'impianto di pioppeti nel raggio di 300 m dagli elementi individuati di interesse culturale nella tavola 23 a di preesistenze.

- la sarchiatura interfilare deve essere realizzata a filari alterni, mentre è favorito il mantenimento di un cotico erboso durante tutto il corso del ciclo produttivo.

- Sono favorite le attività di difesa biologica dai parassiti riducendo l'uso di sostanze chimiche.

D. Boschi

- la gestione dei boschi è disciplinata dal Piano di riordino di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articolo 23 e successive modifiche. In tali ambiti valgono le norme regionali di settore. Non è comunque ammesso il taglio delle specie del genere *Quercus*, di *Fraxinus angustifolia* e delle specie arboree igrofile fatto salvo per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici, previo nulla osta dell'Organismo di gestione del Parco a seguito di presentazione di motivata istanza.

Nell'area dell'habitat 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Podion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" è inoltre vietato il taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve documentate esigenze di protezione dal rischio idraulico.

E. Vegetazione acquatica (idrofiti delle acque in movimento)

- il taglio delle idrofite, al fine di favorire il deflusso delle acque, potrà essere effettuato due volte all'anno nei periodi in cui si attua il minor danno possibile alla fauna. Non sarà possibile procedere al taglio nei mesi autunnali e invernali (novembre, dicembre e gennaio), periodo interessato dalla riproduzione dei Salmonidi. Sono da escludere i tagli nei mesi tra marzo e giugno al fine di permettere la riproduzione dell'avifauna sia entro alveo che fuori dal fiume. A partire dal mese di luglio è consentito il taglio nella sezione centrale del fiume escludendo gli interventi sulle rive al fine di evitare gli effetti estivi di eutrofizzazione. In settembre ed ottobre sono ammessi interventi di pulizia più radicali anche in previsione di eventuali ondate di piena.

La gestione della vegetazione deve attenersi ai criteri di libera evoluzione naturale evitando gli interventi che ne modifichino il dinamismo, salvo gli interventi di gestione ed indirizzo.

È vietato in particolare:

- a) la costruzione di opere (dighe, sbarramenti definitivi o altro) potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica e/o l'alterazione degli habitat di interesse comunitario di cui All. I della DIR 92/47/CEE e degli habitat di specie di cui all'All. II della DIR 92/47/CEE;
- b) la realizzazione di attività di dragaggio che possono creare danno agli habitat di interesse comunitario di cui all'All. I della DIR 92/47/CEE;
- c) attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua e/o della portata dei corpi idrici superficiali o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

In considerazione di quanto previsto dall'Allegato B della DGR 2371 del 27.07.2006 che riporta le misure di conservazione per la ZPS IT3250012 *Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene – Cave di Cinto Caomaggiore* ricadente nell'area del Parco, sono previste specifiche misure di tutela ai fini della protezione degli habitat delle specie di cui all'All. 2 della Dir. 92/43/CEE che caratterizzano gli elementi vegetali e faunistici del Parco.

7. Nelle more della realizzazione della cartografia degli habitat di specie, da realizzarsi in attuazione dell'azione di Piano di cui alla scheda "Azioni per la tutela della fauna – Anfibi e rettili", a seguito della quale verranno definite in maniera precisa per ciascuna specie l'habitat caratteristico e di conseguenza l'area in cui tali misure risulteranno vigenti, in tutto il territorio del Parco, fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 19 del 28.04.1998 e smi e dalla DCP prot. 52111/V del 14 gennaio 1999 e smi, valgono le norme sotto indicate:

- d) è vietata la raccolta delle specie *Bombina variegata*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*;



- e) ai fini della tutela delle specie: *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Barbus plebejus*, è vietata l'immissione di *Barbus barbus*;
 - f) ai fini della tutela delle specie lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*) e gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) è vietata l'immissione di specie alloctone o azonali;
 - g) è vietata l'immissione di qualsiasi specie che possa comportare danno alle popolazioni ittiche autoctone;
 - h) è vietato il prelievo nelle aree di ripopolamento delle specie *Rutilus pigus*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*.
8. Per quanto riguarda la Trota marmorata *Salmo marmoratus*, nonostante la specie sia indicata tra le misure di conservazione di cui alla DGR 2173/2006 per la ZPS IT3250012, essa è da considerarsi azonale e a tutti gli effetti estranea alle caratteristiche dei corsi d'acqua presenti e alle comunità ittiche originarie, quindi se ne esclude l'introduzione in qualsiasi forma.
9. Ai fini della disciplina di queste aree dovranno essere promosse:
- a) la conservazione dei sistemi di siepi determinanti la struttura dei corridoi ecologici che collegano gli ecosistemi fluviali a quelli agrari. Le macchie boscate esistenti, come individuate nella tavola 23, e le siepi sono vincolate alla conservazione, ferma restando la necessità di provvedere alla manutenzione compresa la rotazione turnaria delle piante. L'Organismo di gestione del Parco incentiva il mantenimento delle formazioni arboree esistenti;
 - b) la tutela dei prati umidi e dei prati con sistemazioni a campi chiusi devono essere conservati nel modo più rigoroso. L'Organismo di gestione del Parco promuove l'estensione di tali colture tramite incentivi esterni e proprio.
10. I biotopi e gli habitat delle varie specie animali e vegetali, in particolare la fauna e la flora acquatica e degli ambienti umidi, non devono essere ridotti o sminuiti nelle loro capacità biotiche e nella loro biodiversità inter e intraspecifica che, anzi va conservata ed incrementata compatibilmente con le caratteristiche ambientali originarie e potenziali.
11. In tutto il territorio del parco è vietata la conversione a coltura dei prati stabili, degli incolti o dei terreni boscati.

Articolo 29. Tutela dall'inquinamento luminoso e il risparmio energetico

- 1. In riferimento alla LR 9 agosto 2009, n. 17 *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*, il Piano Ambientale prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2. In caso di nuove installazioni per l'illuminazione notturna, percorsi e viabilità, dovranno essere utilizzati preferenzialmente punti luce con alimentazione autonoma a bassa tensione (12V) auto sostenibile, con energia fotovoltaica ed illuminazione tramite matrice di LED ad alta efficienza.

Articolo 30. Caccia e pesca

- 1. Fermo restando che la tutela della flora e della fauna, quindi la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali e la protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico sono obiettivi del Piano Ambientale, si definiscono le seguenti prescrizioni e indirizzi per la formazione dei Programmi di Intervento nel settore relativo agli aspetti naturalistici
- 2. Caccia e gestione della fauna



All'interno delle aree a Parco è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma. Potranno altresì essere effettuati interventi di controllo sulla fauna selvatica finalizzati a ricomporre gli squilibri ecologici.

Nessuna operazione faunistica non concordata preventivamente con l'Organismo di gestione del Parco può aver luogo entro il perimetro dell'area protetta. È vietato asportare esemplari vivi, morti o parti di essi appartenenti alla fauna selvatica, o recare danno alla stessa distruggendo nidi, tane o i territori di sosta, rifugio e alimentazione.

È vietato inoltre distruggere, disperdere o catturare la fauna minore con riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di Rete Ecologica Natura 2000. Eventuali deroghe per motivazioni scientifiche e di ricerca sono concesse dall'Organismo di gestione del Parco, previa approvazione di un progetto di ricerca, i cui risultati devono essere messi a disposizione del Parco per gli usi di divulgazione ed educazione ambientale.

Per quanto non specificato valgono le norme vigenti in materia.

In accordo con gli uffici competenti della Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, il Consorzio del Parco, sentito il Comitato scientifico provinciale, può realizzare accordi per il controllo di specie invasive e/o alloctone. Nel caso di specie, si attua il controllo selettivo mediante l'utilizzo di mezzi ecologici ed eccezionalmente, in caso di comprovata inefficacia, mediante interventi di cattura o abbattimento curati da personale espressamente autorizzato dall'Organismo di gestione del Parco, sulla base dei requisiti stabiliti dai provvedimenti regionali e provinciali.

3. Pesca

L'esercizio della pesca entro i confini dell'area protetta è regolamentato dalla legge regionale 28 aprile 1998 n. 19, la successiva LR n. 9/2015, il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018 n. 6 e s.m.i., attuativo della L.R. 19/1998, in vigore dal 01 ottobre 2019, approvato dalla Giunta regionale e dal Regolamento provinciale in materia di pesca, integrate dalle specificazioni dei seguenti commi. Il Consorzio del Parco, sulla base di dati e ricognizioni effettuate, può modificare i perimetri e i regolamenti delle aree anche in funzione degli obiettivi di tutela della comunità ittica dei corsi d'acqua e delle loro sponde.

È vietato effettuare operazioni di ripopolamento o reintroduzione mediante specie di interesse ittico, salvo i progetti realizzati dall'Organismo di gestione del Parco.

È infine vietato lo svolgimento di qualsiasi gara di pesca.

Articolo 31. Ripopolamenti e reintroduzioni

1. Tutti i progetti che prevedono il ripopolamento e la reintroduzione di specie animali e vegetali devono ottenere il nulla osta dall'Organismo di gestione del Parco, il quale si avvale del parere del Comitato tecnico scientifico provinciale, previa presentazione di apposito studio di fattibilità.

È vietata l'introduzione in qualsiasi forma, mentre è vietato il ripopolamento o la reintroduzione con qualsiasi specie alloctona o azonale.

Articolo 32. Gestione dei rifiuti

1. Il Piano Ambientale, nel promuovere la gestione integrata dei residui e dei rifiuti, si uniforma agli obiettivi indicati dalla normativa settoriale in materia e dell'eventuale inquinamento derivante dall'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.



Ad integrazione di quanto già indicato dalla pianificazione provinciale di settore, si specifica il divieto di installazione di qualsiasi impianto di trattamento o smaltimento di rifiuti all'interno dell'area protetta, salvo impianti mobili di trattamento delle biomasse vegetali per la produzione di materiale a fini energetici (cippato).

Articolo 33. Attività agricole

1. Il Piano Ambientale promuove nel Parco opportunità e convenienze di natura tecnica e finanziaria a fronte dell'avvio di processi di riconversione produttiva e della sperimentazione di forme di agricoltura a maggiore compatibilità ambientale e della riqualificazione dei biotopi, secondo le finalità di zona.
2. Gli interventi di cui sopra ed in particolare quelli destinati alla riqualificazione dei suoli compresi nelle zone di Riserva naturale generale e nelle zone Agricole di tutela paesaggistica, secondo le finalità formulate negli articoli 2 e seguenti, saranno perseguiti mediante l'elaborazione di progetti predisposti dall'Organismo di gestione del Parco.
3. Tali progetti, che conterranno le tipologie e le modalità d'intervento, l'entità delle risorse attivabili e l'eventuale definizione dell'arco temporale di validità, saranno attuati anche previa stipula di idonea convenzione tra l'Organismo di gestione del Parco e singoli operatori o loro associazioni, cooperative o consorzi.
4. Il territorio del parco costituisce ambito preferenziale di intervento per le misure relative all'agricoltura biologica con particolare riferimento alle razze, varietà e cultivar storicamente e tradizionalmente presenti. Nelle zone agricole sono promosse le coltivazioni di tipo non intensivo e biologico. In tutto il territorio del Parco è vietata la conversione a coltura delle zone umide, dei prati stabili, degli incolti e dei terreni boscati o con vegetazione spontanea.

L'Organismo di gestione, coordinando e promuovendo iniziative per orientare e disciplinare l'esercizio dell'agricoltura nel rispetto delle presenti norme in considerazione del diverso livello di tutela delle varie zone, con particolare riferimento alle zone di riserva naturale generale, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promozione della divulgazione tecnica dei metodi dell'agricoltura biologica e di impiego di razze, varietà e cultivar di interesse storico e tradizionale in armonia con le condizioni bioclimatiche locali;
- b) limitazione graduale dell'impiego di fitofarmaci e di fertilizzanti chimici per l'agricoltura convenzionale;
- c) introduzione di tipi colturali e tecniche agronomiche atti a migliorare la struttura e composizione del suolo e a diminuirne l'erosione.

Per gli allevamenti ittici attivi all'interno del territorio del Parco sono ammesse le sole operazioni di manutenzione ordinaria e di difesa passiva dagli Ardeidi e altri predatori ittiofagi e non è comunque ammesso il ripristino degli impianti dismessi.



CAPO II. FRUIBILITÀ ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Articolo 34. Attività sportive, ricreative e culturali

1. La fruizione turistica al Parco sarà regolamentata e calibrata nell'arco dell'anno secondo criteri stabiliti dall'Organismo di gestione del Parco in base alla valutazione dell'impatto che questa può produrre sul normale svolgimento delle attività biologiche sulle specie selvatiche, economiche e agricole dei presidenti. Gli obiettivi sono quelli di consentire e incoraggiare le attività di fruizione delle attrezzature e servizi predisposte nel Parco e, in particolare le attività didattiche legate ai valori conoscitivi dell'ambiente e del paesaggio naturale e rurale. In tal senso, il Piano prevede la creazione di un sistema di museo e laboratorio diffuso sul territorio, da svilupparsi in funzione delle vocazioni e particolarità dell'ambito in cui si prevede la realizzazione.
2. In particolare, l'Organismo di gestione sostiene, mediante il Programma finanziario, le seguenti attività (individuate per tematiche):
 - Manifestazioni culturali relative al tema delle acque, della fotografia e pittura su temi naturalistici, della rappresentazione letterarie e della poesia;
 - Manifestazioni ricreative e commerciali sui prodotti tipici locali, sul turismo naturalistico, sulla tradizione e la cultura locali, sulla bibliografia naturalistica;
3. Il Piano Ambientale individua (tavola P2) le principali direttrici dove sviluppare percorsi tematici a piedi e in bicicletta in connessione con la rete ciclabile europea e regionale, andandone a costituire un tassello. L'interesse di tali percorsi è anche locale; infatti essi si sviluppano tra le diverse località e punti di interesse del Parco (naturalistici, storici, artistici, paesaggistici, ecc.), sia usufruendo delle infrastrutture esistenti sia beneficiando di specifica progettazione e realizzazione. La dotazione dei servizi dei percorsi deve essere di basso impatto, utilizzare parcheggi con funzione di scambio già esistenti, realizzando aree sosta dotate di strutture pic-nic, segnaletica, pannelli espositivi collocati nei punti d'osservazione più significativi.
4. È consentito il sorvolo delle aree aeree comprese entro il perimetro del parco da parte di aeromobili con o senza motore ad una quota superiore a metri 300 metri sul livello del suolo. Il sorvolo a quote inferiori da quelle indicate e l'atterraggio sono tuttavia consentiti nell'ambito di operazioni antincendio di soccorso o di lavori autorizzati dall'Organismo di gestione del Parco.
5. È vietata la navigazione a motore lungo i corsi d'acqua salvo quanto previsto al successivo art. 44.
6. È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori della viabilità ordinaria, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, per servizi di protezione civile, sorveglianza venatoria e ittica, di soccorso e dell'Organismo di gestione del Parco.

Articolo 35. Sentieri e/o percorsi ciclopedonali

1. Oltre alla rete principale costituita dalla viabilità carrabile primaria e secondaria a valenza storico-ambientale, l'Organismo di gestione del Parco promuove la formazione e realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per le escursioni, naturalistici e didattici, fruendo di tracciati esistenti e di nuova esecuzione che presentino caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. Esso coordina gli interventi necessari all'uso pubblico dei sentieri individuando le aree sottoposte a servitù pubblica e/o predisponendo gli strumenti finanziari necessari al conseguimento degli obiettivi del presente comma. La rete dei percorsi, come sopra individuata, dovrà essere articolata e, eventualmente, integrata secondo le indicazioni di cui alla tavola P2, valorizzando le iniziative pubbliche e private locali con specifici interventi finalizzati alla riqualificazione e fruizione



- dei beni culturali a scopi ricreativi, didattici e scientifici. Lungo i percorsi individuati l'Organismo di gestione del Parco, in attuazione del Piano Ambientale e sulla base di accordi di programma con le Amministrazioni interessate, può consentire il riuso di manufatti esistenti, purché gli interventi siano adeguatamente inseriti nella morfologia del luogo e nel contesto dell'ambito paesaggistico di riferimento.
2. Il Piano Ambientale demanda ad un successivo progetto specifico l'individuazione dei seguenti percorsi attrezzati ritenuti prioritari:
 - a) della storia e dell'arte
 - b) dei mulini
 - c) della tradizione e del paesaggio
 - d) della natura
 3. All'interno delle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per quanto riguarda l'assetto viario interpodereale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, è vietato:
 - a) le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interpodereale esistente, che alterino gli andamenti piano altimetrici della viabilità stessa;
 - b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "esistente non asfaltata" alla data di adozione del Piano Ambientale. L'Organismo di gestione del Parco può concorrere alla manutenzione di tale viabilità ferme restando le caratteristiche geometriche del manufatto;
 - c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
 - d) l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva.
 4. Modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle opere possono essere introdotte in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano Ambientale.

Articolo 36. Attraversamenti ciclopedonali

1. Al fine di garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali lungo i corsi d'acqua, l'Organismo di gestione del Parco coordina, attraverso la definizione esecutiva dei progetti, la localizzazione di dettaglio degli attraversamenti necessariamente inseriti nel contesto generale e nella trama del paesaggio ricorrendo, per le nuove opere ed in tutti i casi in cui ciò sia possibile, affiancando i nuovi manufatti ad attraversamenti esistenti, utilizzando materiali e tecniche di progettazione che minimizzino l'impatto ambientale e siano armonici con il paesaggio circostante.

Articolo 37. Punti storici di attracco delle imbarcazioni

1. L'Organismo di gestione del Parco individua, in collaborazione con gli Enti territoriali, i punti storici di attracco delle imbarcazioni, impiegate per il movimento delle merci e delle persone. Tali elementi necessitano della valorizzazione e della sistemazione anche in relazione alla funzionalità quali punti di attracco per gli itinerari fluviali, in particolare lungo il fiume Lemene.

Articolo 38. Punti di accesso al Parco

1. La tavola P2 individua un sistema organico di punti di accesso al Parco. In corrispondenza di tali punti l'Organismo di gestione del Parco, in collaborazione con gli enti coinvolti, definisce delle strutture di accoglienza ed informazione per l'accesso al Parco; contestualmente potranno essere localizzate aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero.



2. Il simbolo con cui sono rappresentate nella tavola P2 è un ideogramma che non vincola la localizzazione sul territorio di un manufatto, ma rappresenta una funzione complessa che deve trovare soluzione all'interno dell'ambito territoriale individuato nel rispetto complessivo delle finalità del Piano riconoscendo priorità assoluta al recupero di manufatti esistenti, qualora necessari, disponibili ed idonei sulla eventuale nuova edificazione.
 3. La localizzazione e realizzazione delle "Porte di accesso" è comunque subordinata al rispetto e alla tutela delle caratteristiche storiche, monumentali, ambientali e naturalistiche proprie del Parco.
 4. Il Piano Ambientale individua alcune delle sedi preferenziali del Museo diffuso, quali:
 - Museo naturale e centro studi sulle migrazioni presso l'ex Scuola elementare di Portovecchio in Comune di Portogruaro;
 - Museo delle energie alternative (idroelettrica) presso i mulini di Portogruaro;
 - Museo della molitura presso un mulino esistente da definirsi;
 - Presso il Centro di educazione ambientale di Alvisopoli in Comune di Fossalta di Portogruaro;
 - Ex scuola di Settimo in Comune di Cinto Caomaggiore.
- Il Piano individua, inoltre, da svilupparsi presso le sedi museali e didattiche i seguenti temi:
- Le risorgive: storia dell'acqua e ambiente;
 - I mulini e l'arte molitoria: tradizioni e qualità alimentare;
 - Le comunità animali e vegetali dei fiumi di risorgiva;
 - L'attività di estrazione;
 - I prati e i boschi.
5. Le opere progettate devono inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente piantumate con essenze compatibili alle zone e dimensionate in funzione dei flussi prevedibili evitando la formazione d'aree impermeabilizzate: a tale proposito, indicativamente, la dimensione massima per ogni singola area dovrà prevedere stalli a parcheggio per un numero di autoveicoli complessivo non superiore a 20 unità; per le pavimentazioni è vietato il conglomerato bituminoso; la dotazione di verde deve essere ad alto fusto e non può essere inferiore ad un albero ogni 20 mq di superficie a parcheggio.

Articolo 39. Assetto degli spazi e altre attività

1. Non può essere modificato il presente uso dei suoli, se non in direzione di un maggiore naturalità dell'ecosistema di zona umida e acquatica o di ripristino di colture agricole tradizionali e di agricoltura biologica.
2. Ogni nuova recinzione di proprietà o delle particelle di terreno deve essere realizzata utilizzando materiali vivi (siepi) o sistemi in legno. Nel caso di tipologie diverse va richiesta autorizzazione all'Organismo di gestione. Ove la recinzione interrompa percorsi pedonali esistenti, deve essere lasciato un varco libero almeno della larghezza di metri 1,50.
6. 4. È vietata la posa di cartelli o di altri elementi pubblicitari di qualsiasi tipo e forma, dimensione e contenuto. È consentita unicamente la posa della segnaletica uniformata secondo gli standard forniti dall'Organismo di gestione del Parco.
5. È fatto divieto di provocare inquinamento acustico in qualsiasi modo. I limiti massimi di accettabilità sono fissati in 50dB. Sono consentite deroghe ai valori indicati esclusivamente in caso di emergenze per ragioni di soccorso e nell'ipotesi di esecuzione di opere preventivamente autorizzate.
6. Non è consentito, entro il perimetro del Parco, il commercio ambulante, se non con preventiva autorizzazione dell'Organismo di gestione del Parco e in ogni caso in aree prefissate.
7. È vietato l'accensione di fuochi all'aperto a qualsiasi titolo.



Articolo 40. Definizione generale delle opportunità turistiche

1. La fruizione del Parco in funzione ricreativo-turistica, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico rientra tra le finalità del Piano Ambientale. Tutte le attività finalizzate alla fruizione e il conseguente accesso del pubblico, sono subordinate al rispetto e alla tutela delle caratteristiche storiche, monumentali, ambientali e naturalistiche proprie dello stesso. Fatto salvo l'adempimento di quanto indicato al precedente comma, gli interventi dovranno essere finalizzati a:
 - a) definire, l'insieme organico delle azioni di competenza di più soggetti istituzionali al fine di pervenire alla sistemazione delle infrastrutture e delle attrezzature di servizio lungo la rete della viabilità d'interesse storico e ambientale;
 - b) recuperare le zone di interesse naturale alla fruibilità pubblica, ove compatibile, qualificandone gli aspetti scientifico-culturali e i relativi usi compatibili connessi, salvaguardando comunque quelle di maggior interesse naturalistico;
 - c) riequilibrare i flussi delle utenze all'interno del territorio del Parco, al fine di evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione;
 - d) incentivare la fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, delle attrezzature, delle preesistenze di carattere storico-architettonico e paesaggistico;
 - e) incentivare le attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.
2. Le attività di fruizione pubblica delle aree e le modalità di svolgimento sono stabilite dal Regolamento del Parco e da convenzioni con privati proprietari; è esclusa all'interno del Parco qualsiasi destinazione riguardante piste di autocross, motocross, competizioni fuori strada, tiro al piattello, ecc.

CAPO III. PROGRAMMAZIONE

Articolo 41. Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco

1. Nell'ambito delle previsioni del Piano Ambientale l'Organismo di gestione delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
 - a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Organismo di gestione del Parco;
 - b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e della piscicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
 - c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
 - d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dall'Organismo di gestione del Parco, previo parere del Comitato tecnico-scientifico provinciale. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:



- a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
- b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali, ecocompatibili e biologiche;
- c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi compresi gli interventi di recupero forestale, avendo come obiettivo il mantenimento o il raggiungimento di una copertura arborea stabile e condizioni di equilibrio ecologico, creando le premesse per la rinnovazione naturale;
- d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;
- e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

CAPO III. RETI E SOTTOSERVIZI

Articolo 42. Reti e servizi di fognatura

1. All'interno del territorio del Parco, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche devono essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili. Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti, eventualmente attraverso processi di fitodepurazione. Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani devono essere realizzate delle opportune vasche in cui raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento depurativo. I volumi di tali vasche dovranno essere calcolati considerando che possano trattenere i primi 20 minuti di una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni.
2. Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile. Tali vasche dovranno essere realizzate anche a servizio di ambiti di pertinenza di attività produttive (piazzi industriali) comunque localizzate.
3. Per quanto riguarda le reti di raccolta di tipo misto esistenti nelle aree esterne al Parco dovrà essere verificata la possibilità di realizzare delle vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di depurazione dei reflui misti in tempo di pioggia.

Articolo 43. Altri servizi, reti e impianti tecnologici

1. Nel territorio del Parco non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti – se non regolati da specifica convenzione con l'Organismo di gestione o da un suo preventivo parere, purché finalizzati alla razionalizzazione delle reti esistenti - salvo che per le utenze locali e con reti interrato lungo strada.
2. In ogni caso deve essere, di norma, evitata qualsiasi incidenza con le aree destinate a riserva naturale generale come definite nelle presenti Norme. I relativi tracciati dovranno essere il più possibile aderenti a percorsi esistenti fatte salve le eventuali norme di sicurezza relative alle diverse categorie di opere. Eventuali nuovi attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere realizzati in affianco o in sostituzione di quelli esistenti; è ammessa la realizzazione di attraversamenti sotterranei o in subalveo all'esterno delle zone classificate a riserva naturale generale.
3. Per le reti aeree esistenti l'Organismo di gestione, in concerto con l'Ente erogatore del pubblico servizio, promuove accordi di programma finalizzati alla razionalizzazione delle linee esistenti. L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di opere complementari



riguardanti le reti infrastrutturali ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, sono comunque vietati nelle aree a riserva naturale generale e in quelle dell'immediato contesto visivo, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti. L'installazione di pannelli solari dovrà avvenire solo sulle coperture e falde di tetti degli edifici o sulle coperture di aree a parcheggio. Non possono essere installati pannelli a orientamento mobile.

Articolo 44. Viabilità e navigabilità

1. I progetti relativi all'ampliamento di strade statali, provinciali e comunali presenti all'interno del Parco, sono sottoposti a parere dell'Organismo di gestione del Parco.
2. Per le strade di stretto carattere urbano ricadenti all'interno dell'azonamento previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere assicurata la compatibilità eventuali interventi di potenziamento, modificazione o nuova costruzione con le esigenze di salvaguardia e tutela delle aree di interesse storico-culturale e della continuità delle connessioni tra parte urbana e parti del territorio destinate ad altri usi.
3. In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, compresi quelli necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture, per quelli occorrenti alle attività agricole, forestali, per l'accesso da e per la proprietà privata e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche disciplinate dall'Organismo di gestione.
4. La navigazione a motore è consentita unicamente lungo il Lemene nel tratto a valle dei mulini di Portogruaro e lungo il Reghena nel tratto a valle rispetto al ponte della ferrovia. In considerazione dello stato di conservazione delle sponde soggette all'azione erosiva del moto ondoso è imposta, lungo tutto questo tratto, l'osservanza di un limite massimo di velocità di 8 km/h.
5. La navigazione a remi (kayak, canoe, imbarcazioni tradizionali, ecc.) è consentita lungo tutto il corso dei fiumi, fatto salvo le zone escluse, anche temporaneamente, dall'Organismo di gestione.
6. L'organizzazione di manifestazioni sportive remiere è consentita previa autorizzazione dell'Organismo di gestione limitatamente ai corsi principali del Reghena e del Lemene.
7. Le indicazioni relative alle modalità di navigazione sono indicate con apposita segnaletica.



TITOLO V. ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO

CAPO I. Gestione operativa - Coordinamento istituzionale

Articolo 45. Programma finanziario degli interventi

1. Ai sensi dell'articolo 1 è definito il Programma finanziario. Esso è strumento di programmazione economica ed assolve al duplice ruolo di:
 - Prefigurare gli interventi da progettare e realizzare sia nel breve periodo sia nel corso di validità del Piano Ambientale;
 - Determinare il quadro di riferimento della programmazione economica degli enti istituzionalmente coinvolti, in accordo con l'Organismo di gestione ed i soggetti territorialmente interessati.
2. I contenuti del Programma finanziario riguardano prioritariamente, ma non esclusivamente:
 - a) le attività di manutenzione ambientale e del paesaggio;
 - b) la diffusione dell'agricoltura compatibile con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale, storico e del paesaggio;
 - c) la tutela e la valorizzazione dei beni e delle testimonianze storiche, culturali e tradizionali,
 - d) la realizzazione del sistema di Rete ecologica del Parco ;
 - e) il sistema di fruizione.

Articolo 46. Coordinamento istituzionale

1. L'Organismo di gestione del Parco, in attuazione del Piano Ambientale, anche in assenza dei programmi d'intervento, determina il quadro di riferimento relativo all'integrazione delle azioni di competenza dell'Autorità di Bacino, dei consorzi di bonifica dei bacini afferenti il territorio del Parco, di concerto con gli uffici statali, regionali e provinciali aventi competenza territoriale sulle aree in questione, ai fini della tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle aree di pregio naturalistico nonché al ripristino delle aree degradate.
Per l'attuazione del Piano Ambientale, l'Organismo di gestione persegue gli accordi di programma con le Province, le Regioni, il Ministero dell'Ambiente, i Comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per il coordinamento delle azioni di tutela e per definire, con le stesse aziende ed imprese interessate, politiche di adeguamento alle previsioni del Piano Ambientale stesso, comprendendo eventualmente la rilocalizzazione e/o riconversione degli impianti e delle attività produttive.

Articolo 47. Regolamento dell'Organismo di gestione del Parco

1. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio protetto e le attività dell'Organismo di gestione del Parco in conformità alle disposizioni emergenti dal presente Piano Ambientale e alle finalità espresse dalla norma istitutiva.
2. Il Regolamento è approvato dall'Organismo di gestione del Parco, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico provinciale. Tale Regolamento è approvato e progressivamente adeguato ai risultati dei Programmi finanziari e alle esigenze derivanti dalla prassi gestionale.
3. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie, il Regolamento contiene a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- a) la regolamentazione relativa al funzionamento dell'Organismo di gestione del Parco e delle relative strutture che non siano già espressamente disciplinate dal Piano Ambientale;
 - b) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvopastorali;
 - d) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
 - e) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - f) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
 - h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
 - i) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;
 - j) la disciplina degli accessi al pubblico;
 - k) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - l) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - m) i limiti delle emissioni elettromagnetiche di radiofrequenza (ripetitori) previa convenzione con gli enti competenti;
 - n) le modalità di quantificazione ed erogazione degli incentivi e degli indennizzi;
 - o) le attività sportive e ricreative compatibili.
 - p) la struttura operativa di riferimento e coordinamento tra le fasi attuative del Piano Ambientale e la corrente attività gestionale dell'Organismo di gestione (Ufficio di Piano);
 - q) il sistema informativo territoriale del Parco finalizzato alla raccolta, organizzazione, selezione, archiviazione e divulgazione delle informazioni relative all'intero territorio;
4. Salvo quanto previsto nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:
- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, salvo quanto previsto in materia di pesca;
 - b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali e animali anche se morte o parti di esse, comprese bulbi, semi rizomi e quant'altro, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvopastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone o azonali, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - d) la modificazione del regime delle acque;
 - e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Organismo di gestione;
 - f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non altrimenti raggiungibili, i privati, titolari di regolare autorizzazione al porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri mezzi di cui all'art. 11, comma 3, lettera f) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, purché scarichi e riposti negli appositi contenitori;
 - h) l'uso di fuochi all'aperto.



5. Il Regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4, tenuto conto che prelievi e abbattimenti faunistici potranno essere previsti e attuati soltanto con i criteri stabiliti dall'Organismo di gestione previo parere degli Enti competenti.

Articolo 48. Funzioni e organi dell'Ente

1. Sono organi istituzionali dell'Organismo di gestione del Parco:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Sono organi di consultazione per il Consorzio del Parco:

- La Consulta delle associazioni;
- Il Comitato tecnico scientifico provinciale.

È organo ausiliario dell'Organismo di gestione il Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto non specificato si rimanda allo Statuto dell'Organismo di gestione del Parco.

2. Nell'area del Parco, l'Organo di gestione del Parco esercita le funzioni amministrative in materia di tutela della flora e della fauna inferiore di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, ora esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente.
3. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio decorso 90 giorni dalla costituzione degli organi dell'Organismo di gestione. L'avvenuta costituzione degli organi è comunicata dal Presidente dell'Organismo di gestione del Parco al Presidente della Giunta provinciale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ne dà notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell'Organismo di gestione del Parco ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.
4. Per quanto non previsto dalle presenti norme, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto dell'Organismo di gestione del Parco.
5. Gli Enti, in cui territorio dell'area protetta ricade, possono stabilire diverse modalità di gestione, anche attraverso apposite convenzioni con disciplina diversa dal presente articolo.

Articolo 49. Vigilanza

1. Il Direttore è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del parco ovvero sviluppa accordi con il Settore Polizia Provinciale della Provincia di Venezia, con gli altri Enti territorialmente competenti e i corpi delle guardie ecologiche volontarie delle Associazioni ambientaliste, al fine di gestire un servizio di vigilanza efficace.
2. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali.
3. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Qualora il personale preposto alla vigilanza rilevi la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente.
5. Il personale addetto alla vigilanza collabora all'attività dell'Organismo di gestione del Parco e all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso.
6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.



Articolo 50. Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dal vigente ordinamento, la violazione delle disposizioni di legge, del Piano Ambientale e del Regolamento del parco, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino o il risarcimento del danno; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
 - a) da € 500 a € 3000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
 - b) da € 50 a € 500 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni pianta di specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
 - c) da € 1000 a € 6.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché, per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
 - d) da € 50 a € 500 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.
2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.



TITOLO VI. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

CAPO I. INDIRIZZI PER GLI STRUMENTI URBANISTICI

Articolo 51. Indirizzi per la pianificazione urbanistica entro il territorio del parco

1. Le previsioni del Piano Ambientale sono vincolanti sia rispetto agli atti della pianificazione di settore che a quella di scala provinciale e comunale che riguardino interventi o attività ricadenti nel territorio del Parco. Le previsioni del Piano Ambientale prevalgono pertanto su eventuali previsioni difformi contenute in tali atti.

Articolo 52. Indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale

1. Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni, tutti i Comuni interessati dal Parco, entro 60 giorni dall'adozione del Piano Ambientale devono presentare all'Organismo di gestione del Parco copia dello strumento urbanistico generale in vigore completo di cartografia, relazioni tecniche, elaborati di analisi e progetto e norme tecniche di attuazione; entro 15 giorni dall'adozione di strumenti generali o attuativi o di varianti generali o parziali, devono trasmettere all'Organismo di gestione il relativo strumento urbanistico.
2. Valgono inoltre le seguenti indicazioni di carattere generale, nel rispetto della zonizzazione del Piano Ambientale:
 - a) in sede di formazione di un nuovo strumento urbanistico, revisione e/o variante generale dev'essere incentivato il contenimento della capacità insediativa che sarà orientata, prevalentemente, al soddisfacimento dei bisogni pregressi della popolazione residente nell'area del Parco, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e limitando l'edificazione sparsa e isolata;
 - b) la forma della struttura urbana sarà definita da perimetri e limiti continui al fine di limitare il consumo di territorio ed il depauperamento di suoli agricoli;
 - c) lo strumento urbanistico generale ha come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti e il perseguimento di un equilibrato rapporto tra sviluppo delle aree urbane, mantenimento e sviluppo delle aree destinate a verde.

Articolo 53. Centri storici

1. I perimetri di centri storici di cui all'Atlante Regionale per i centri storici, ai sensi dell'art. 40 della LR 11/2004 (ex legge regionale 31 maggio 1980, n. 80), sono inseriti nella tavola P2. All'interno di tali perimetri valgono le norme degli strumenti urbanistici generali qualora adeguati ai contenuti dell'ex legge regionale 31 maggio 1980, n. 80. In caso contrario, all'interno degli stessi perimetri non è ammessa alcuna nuova edificazione, e sugli edifici esistenti sono possibili i soli interventi di cui all'articolo 31 lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n.457.
2. La delimitazione dei centri storici e dei nuclei d'interesse storico, nonché l'individuazione dei singoli manufatti e degli elementi d'interesse storico-architettonico, oltre ad essere precisata nei singoli strumenti urbanistici dovrà recepire, attraverso la variante di adeguamento al Piano Ambientale, le indicazioni e le norme contenute nello stesso.
3. In particolare, dovranno essere considerati:



- a) gli elementi anche minori costitutivi della struttura storico-insediativa con particolare riferimento ai manufatti d'interesse storico con le relative aree di pertinenza, ivi compresi gli elementi di cui all'articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione;
- b) gli elementi costituenti il tessuto morfologico storico-insediativo ancora riconoscibili, come i segni territoriali costituenti il quadro insediativo;
- c) il sistema relazionale delle vie e dell'antica viabilità stradale, del sistema idrografico, delle opere infrastrutturali esistenti nelle immediate vicinanze;
- d) la struttura del sistema connettivo con le aree contigue e i relativi elementi funzionali e complementari (aree libere contigue, muri di cinta, elementi di arredo, capitelli, ecc.).

Articolo 54. Zone produttive

1. Eventuali attività produttive esistenti all'interno delle zone di riserva naturale generale del Parco sono da considerarsi ad esaurimento. L'Organismo di gestione, in questi casi, può collaborare alla rilocalizzazione di attività produttive situate in zona impropria, attraverso il convenzionamento dell'intervento, prevedendo le modalità di cessione, riuso e destinazione delle aree e manufatti dismessi.
2. Dal momento dell'adozione del Piano Ambientale non è ammesso il consolidamento dell'attività, l'ampliamento e la localizzazione di nuove attività produttive, anche se interessanti il solo cambio di destinazione d'uso senza l'esecuzione di opere in immobili esistenti, nelle zone di riserva naturale generale e agricole. Sono però possibili i cambi di destinazione d'uso finalizzati all'inserimento di funzioni compatibili con le finalità e gli obiettivi del Parco, previo studio di dettaglio e l'applicazione di misure atte a favorire la compatibilità ambientale, dell'insediamento. Sono compresi in tale fattispecie anche i cambi di destinazione d'uso relativi all'insediamento di attività produttive comportanti minor impatto rispetto all'esistente.
3. Salvo i casi previsti non sono ammessi insediamenti produttivi di nuovo impianto nel territorio del Parco. Sono consentiti impianti mobili di trattamento delle biomasse vegetali per la produzione di materiale a fini energetici (cippato).



CAPO II. NORME FINALI

Articolo 55. Misure di salvaguardia

1. L'adozione del presente Piano Ambientale da parte dell'Autorità competente comporta, per i Comuni e le Amministrazioni provinciali interessate, l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, così come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati agli indirizzi e prescrizioni del Piano Ambientale e delle presenti norme, si applicano le norme e disposizioni degli strumenti stessi nel rispetto dei contenuti dello stesso; in particolare:
 - a. vanno salvaguardate le previsioni relative agli ambiti di specifico interesse naturalistico e paesaggistico, agli ambiti paesaggistici, ai corridoi ecologici;
 - b. sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo per gli edifici rurali di interesse storico-architettonico, individuati nella tavola 23 Sistema insediativo beni culturali e paesaggio, mentre per edifici e manufatti privi di valore storico e architettonico, sono ammessi gli interventi previsti dalle presenti norme di attuazione. Sono in ogni caso ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici.
3. Fino alla completa realizzazione dei programmi di intervento e all'approvazione della conseguente variante di adeguamento, valgono le norme più restrittive degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 56. Interventi delle Amministrazioni Statali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente, con particolare riferimento alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e nella legge 6 dicembre 1991 n. 394, e nel testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 57 Semplificazione delle procedure valutative

1. Per gli interventi edilizi/urbanistici, conformi alle previsioni già valutate dalla Valutazione Ambientale di Strategica (V.A.S.) allegata al Piano Ambientale, sarà sufficiente redigere la "Verifica di non assoggettabilità".
2. Per interventi edilizi/urbanistici già valutati nella Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al Piano Ambientale, sarà sufficiente redigere la relazione/dichiarazione di cui all'Allegato "E" della D.G.R.V. 1400/2017 o eventualmente uno screening.



ALLEGATO 1 “QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE INTEGRATIVE SPECIFICHE”

Le misure di conservazione sono state approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche. Per gli habitat interessati dal Piano Ambientale si fa riferimento all'Allegato B alla DGR n. 786 del 17/05/2016 “MISURE DI CONSERVAZIONE PER LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE” Articolo 6, comma 1, Direttiva CEE n. 43 del 1992 Articolo 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997

Per ciascuno degli habitat e specie sotto elencate valgono, oltre alle misure di conservazione specifiche riportate nei corrispondenti articoli indicati in tabella, anche tutte le misure generali applicabili ai gruppi di specie/habitat di pertinenza

Cod.	Habitat / Specie	Divieti	Obblighi	Buone prassi
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	Art.182	Art. 186	Art.192
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	Art.198	Art.200	Art.202
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	Art.159 -art.160	-	Art.164-Art.165-art.170
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Art.157	-	Art.165-art.167-art.171
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnusglutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno- Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Art.137-art.138	Art.142	Art.148
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	Art.137	Art.141-art.142	Art.147 art.148

Nota : Si rimanda all'Allegato 1A alle presenti norme per l'estratto dei suddetti articoli



ALLEGATO 1A “ Misure di Conservazione per Habitat” (Estratto Allegato B alla DGRV 786/2016)



TITOLO V. MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT

CAPO I. Habitat forestali

Sezione 1. Misure generali

Art. 127 - Lista degli habitat forestali iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

1) Gli habitat forestali della regione biogeografica continentale sono:

(...)

d)91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

Sezione 2. Divieti

art.137 - 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

- 1) Divieto di realizzare attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico
- 2) Divieto di attività di scavo o riporto di materiali, o comunque di alterazione delle naturali condizioni del terreno

Sezione 3. Obblighi

Art.141 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*, 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*), 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)

- 1) Mantenere la presenza di aliquote di legno morto, di alberi con cavità ed esemplari di grosse dimensioni.

Art.142 - 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*, 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

- 1) Le autorizzazioni di taglio sono subordinate alla presentazione di un progetto speciale di taglio, come richiamato all'articolo 28. 2) Nell'habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli* gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti in modo da conservare e incrementare la copertura della farnia (*Quercus robur*) e non favorire la diffusione delle specie esotiche.



Sezione 4. Buone prassi

Art.147 - 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

- 1) Nell'habitat 91L0 favorire con la gestione la diffusione di carpino bianco e di latifoglie nobili, ove presenti, contrastando l'espansione di abete rosso e specie esotiche invasive (robinia, ailanto ecc.).
- 2) Nelle aree più favorevoli alla presenza di querce incentivazione al loro attecchimento e diffusione. 3) Nelle aree più fertili e favorevoli alla presenza di querce graduale conversione al ceduo composto o alla fustaia

Art.148 - 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) e 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*), 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

- 1) Realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione, la conservazione del legno morto e l'attuazione di interventi che favoriscano le latifoglie igrofile.
- 2) Creazione di aree di rispetto (buffer zone) sia al fine di favorire sia una possibile espansione naturale, sia al fine di limitare la pressione delle attività antropiche.
- 3) Contenimento della diffusione di specie esotiche invasive.
- 4) Favorire il ripristino dei naturali deflussi della portata di morbida e di piena, al fine di permettere periodi di sommersione prolungata per la conservazione, lo sviluppo e non senescenza dell'habitat prioritario ripario.

CAPO II. Ambienti aperti e grotte

Sezione 1. Misure generali

Art. 152 - Habitat degli ambienti aperti e grotte iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1) Gli habitat degli ambienti aperti della regione biogeografica continentale sono:
(...)

f) 6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforie idrofile

Sezione 2. Divieti

Art. 159 Transito di mezzi meccanici

- 1) Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
 - a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);



- b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
- c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*.

Art. 160 Rigimazione idrica

1. La realizzazione di attività di drenaggio nell'habitat 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) e nell'habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, anche all'interno del bacino di alimentazione, in contrasto con la conservazione dell'habitat, è vietata. Sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione.
2. È vietata l'alterazione dei regimi idrici che possano influenzare negativamente sulla conservazione dell'habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
3. Per l'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico:
 - a) divieto di captazioni idriche, bonifiche, drenaggi, canalizzazione intubamenti e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda;
 - b) divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva;
 - c) divieto di sbarramenti esterni che comportino un aumento dei livelli idrici all'interno della grotta

Sezione 3.Obblighi

Nessun articolo

Sezione 4.Buone prassi

Art.164 Fertilizzazione

1. E' buona prassi non fare uso agronomico di fertilizzanti ivi compresi gli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, nei seguenti habitat:
 - a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
 - b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - c) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
 - e) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.

Art. 165- Stazionamento del bestiame

- 1) È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat:
 - a) 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
 - c) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - d) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
 - e) nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat:



- i.6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - ii.62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - iii.6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).
- 2) Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammesso un moderato pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.

Art. 170 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile

- 1) Controllo della ricolonizzazione forestale nelle aree in fase di rimboschimento naturale.
- 2) Controllo dello sviluppo di specie infestanti o invasive (es. cannuccia di palude).
- 3) Incentivazione dello sfalcio biennale, a fine stagione vegetativa, con asportazione della biomassa, nei casi in cui l'habitat sia situato in corrispondenza di zone umide.

CAPO II. Ambienti aperti e grotte

Sezione 1. Misure generali

Art. 152 – Habitat degli ambienti aperti e grotte iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1) Gli habitat degli ambienti aperti della regione biogeografica continentale sono

(...)

g)6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Sezione 2. Divieti

Art.157 Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione

- 1) È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
- a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee);
 - b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:
 - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
 - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);



- ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
- iii. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

Sezione 3.Obblighi

Nessun articolo

Sezione 4.Buone prassi

Art. 165- Stazionamento del bestiame

- 1) È buona prassi evitare lo stazionamento del bestiame nei seguenti habitat:
 - a. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - b. 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
 - c. 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 - d. 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);
 - e. nelle aree gestite a prato dei seguenti habitat:
 - i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*);
 - iii. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*).
- 2) Negli habitat di cui al comma precedente, lettera a), è ammesso un moderato pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.

Art.167 - Sfalcio

- 1) Le attività di sfalcio sono regolamentate nello spazio e nel tempo in funzione delle specie animali e vegetali da proteggere, evitando sfalci precoci e articolandone lo svolgimento in epoche alternate sulle diverse parcelle negli habitat:
 - a. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
 - b. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
 - c. 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 2) Negli habitat prativi di cui al comma precedente è ammesso un moderato pascolamento precoce o tardivo, purché non causi degrado o alterazione della cotica erbosa.



Art.171 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1. Sono buone prassi:
 - a) il mantenimento di una struttura adatta per la fauna attraverso le pratiche tradizionali di sfalcio dei prati conservando la struttura a mosaico di settori falciati e non falciati;
 - b) il contenimento delle formazioni arboreo-arbustive (spesso costituite da specie esotiche invasive) in avanzata verso gli ambienti prativi mediante decespugliamento con asportazione della biomassa;
 - c) il mantenimento di un mosaico di macchie e di arbusti di specie autoctone all'interno dell'habitat;
 - d) le falciature regolari, non troppo tardive, e con livelli di concimazioni non elevate.

CAPO III. ZONE UMIDE

Sezione 1. Misure Generali

Art. 176 - Habitat delle zone umide iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992:

- 1) Gli habitat delle zone umide afferenti alla regione biogeografica continentale sono:
(....)
m) 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Sezione 2. Divieti

Art.182 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae*/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion*/*Hydrocharition*

- 2) Divieto delle attività di bonifica e di drenaggio.
- 3) Divieto di stazionamento di bestiame nelle aree contermini all'habitat.
- 4) Divieto di realizzazione di nuovi bacini idroelettrici.
- 5) Divieto di alterazione della morfologia e del regime idraulico in uno stato non favorevole alla conservazione ed al mantenimento della naturale funzionalità ecologica dell'habitat

Sezione 3. Obblighi

Art.186- 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae*/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion*/*Hydrocharition*

- 1) Le attività agricole vanno condotte eliminando o riducendo l'uso degli erbicidi ed evitando un eccessivo uso di nutrienti.
- 2) Le attività di gestione dei livelli delle acque devono essere condotte finalizzandole a garantire il funzionamento dell'ecosistema acquatico.



- 3) Nell'habitat 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* il carico turistico deve essere regolamentato affinché non arrechi effetti negativi sulla conservazione dell'habitat.
- 4) Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* costituiscono obblighi:
 - a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
 - b) attuazione di una gestione idraulica ottimale, con particolare riferimento ai livelli idrici, finalizzata al mantenimento degli habitat e delle specie per evitare l'avanzamento delle elofite e, limitatamente al periodo di nidificazione, per evitare la perdita delle covate di avifauna

Sezione 4. Buone prassi

Art. 192 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* *Hydrocharition*

- 1) Monitoraggio delle condizioni idrogeologiche e degli assetti geomorfologici dell'habitat e individuazione degli interventi necessari a ridurre l'interramento attraverso la limitazione dei processi di eutrofizzazione e di sedimentazione e mediante attività di rinaturalizzazione.
- 2) Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche.
- 3) Mantenimento e realizzazione di fasce tempone/margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva lungo l'habitat.
- 4) Monitoraggio della batracofauna e della fauna invertebrata.

CAPO IV Ambienti Fluviali

Sezione 1. Misure generali

Art. 195 - Habitat degli ambienti fluviali iscritti nell'allegato I della direttiva CEE n. 43 del 1992

- 1) Gli habitat degli ambienti fluviali sono:
 - (...)
 - c) **3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion***

Sezione 2. Divieti

Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

- 1) Le seguenti attività sono vietate:



- a) alterazione del regime idrico naturale causando periodi prolungati di prosciugamento;
- b) realizzazione di opere di presa e di emungimenti; è consentita la manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche idrauliche principali (es. portata di prelievo). Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza; non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
- c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- d) rettificazione del corso d'acqua e creazione di sbarramenti permanenti;
- e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
- f) scarico degli effluenti di nuovi impianti di depurazione

Sezione 3. Obblighi

Art. 200 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

- 1) Allontanamento degli effluenti degli impianti di depurazione e risanamento dell'habitat.

Sezione 4. Buona prassi

Art. 202 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*


- 1) Monitoraggio, controllo ed eventuale eradicazione delle specie di fauna e flora esotiche invasive.
- 2) Taglio della vegetazione spondale alternativamente sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante, se necessario e comunque non nel periodo di riproduzione delle specie di interesse comunitario.
- 3) Ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento. Mantenimento e realizzazione di fasce tampone/margini non coltivati a copertura erbacea o arbustiva o arborea di almeno 5-10 metri lungo l'habitat.
- 4) Incremento attraverso il ripristino vegetazionale della superficie ascrivibile all'habitat.
- 5) Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento della struttura delle fasce boscate contermini a favore delle specie igrofile.



ALLEGATO 1B “Misure di conservazione specifiche per la Zona di Protezione Speciale IT 3250012 ambiti fluviali del Reghena, Lemene e Cave di Cinto Caomaggiore (completamente inclusa nel SIC IT3250044 Fiume Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore) Estratto Allegato B alla DGRV 2371/2006)”



ZPS IT3250012 Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene Cave di Cinto Caomaggiore (completamente inclusa nel SIC IT3250044 Fiume Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore)



INQUADRAMENTO GENERALE

Il sito si trova nella parte nord orientale della Provincia di Venezia al confine con al regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si estende per una superficie di 461 ettari ricadente nei comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, san Michele al Tagliamento e Teglio veneto. Il sito comprende corsi d'acqua di risorgive meandriche a dinamica naturale e fiumi di pianura con elevata valenza vegetazionale e faunistica.

Nelle risorgive è presente una vegetazione acquatica radicante e natante. Le altre tipologie di vegetazione sono cariceti, giuncheti e canneti ripariali, prati igrofilo, boschi igrofilo ripariali e lembi di bosco planiziali. Le cave di Cinto, di origine artificiale, sono importanti zone umide per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di uccelli acquatici, in particolare per lo svernamento di cormorano, ardeidi, anatidi e rillidi.

E' presente la fauna ittica tipica di fiumi di risorgiva in buono stato di conservazione.

Sono presenti coltivi, abitazioni sparse e alcuni capannoni, Il sito è attraversato da elettrodotti, dalla ferrovia e da numerosi assi stradali (autostrade, strade statali regionale e provinciali).

Il territorio esterno prossimo alla ZPS presenta una matrice agricola eterogenea; da segnalare la presenza di serre di prodotti ortofrutticoli. Numerosi i centri urbani e le aree industriali e commerciali. Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla modifica delle condizioni idrauliche , ad alcune pratiche agricole (uso di pesticidi, fertilizzanti, rimozione di siepi e boschetti) e agli insediamenti umani e alla relativa rete infrastrutturale.



OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

- Tutela di *Bombina variegata*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*.
- Tutela di *Emys orbicularis*.
- Tutela di *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Barbus plebejus*,
- *Rutilus pigus*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*.
- Tutela dell'avifauna migratrice.
- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione.
- Conservazione dell'habitat prioritario 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Podion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)".
- Conservazione dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*".
- Conservazione, miglioramento o ripristino dei prati umidi, garantire la continuità strutturale dell'habitat e la regolamentazione delle attività antropiche.
- Conservazione dell'habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie"

MISURE DI CONSERVAZIONE

MG1_009 Tutela di *Ixobrychus minutus*

Gestione e monitoraggio dei siti di nidificazione:

- Controllo del disturbo nei siti di nidificazione e alimentazione degli Ardeidi, mantenimento dei siti per la nidificazione
- Verifica dell'integrità strutturale e funzionale del canneto e monitoraggio dei siti di nidificazione interni ad esso
- Definizione e adozione delle opportune azioni atte ad evitare il potenziale disturbo nel periodo della nidificazione
- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007, MG5_008.

MG1_012 Monitoraggio e gestione delle funzionalità del sito per l'avifauna migratrice di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE:

- Pianificazione di un programma di monitoraggio regolare dell'avifauna migratrice
- Intensificazione delle attività di controllo e di vigilanza nei periodi di migrazione per scoraggiare il prelievo illegale e il bracconaggio
- Regolamentazione dell'attività venatoria con individuazione di eventuali limitazioni spaziali e temporali della stessa durante il periodo di passo.

MG1_016 Tutela di *Bombina variegata*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*:

- Controllo e riduzione della pressione dei predatori
- Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione
- Divieto di raccolta
- Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva presenta maggiori criticità
- Verifica dell'entità della predazione delle larve di anfibi da parte della fauna ittica, anche in rapporto alle immissioni di pesci a scopo alieutico
- Riduzione dell'impermeabilità delle infrastrutture



- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007, MG5_008.

MG1_017 Tutela di *Emys orbicularis*:

- Realizzazione di studi specifici per migliorare le conoscenze e le stime relative alle popolazioni frammentate
- Verifica della reale distribuzione di *Trachemys scripta* e delle possibili interazioni con *Emys orbicularis* ed elaborazione di eventuali programmi di eradicazione
- Svolgimento di indagini per valutare l'entità delle catture accidentali di *Emys orbicularis* da parte di reti o altri strumenti per la pesca
- Individuazione e ripristino dei siti idonei alla riproduzione e all'alimentazione
- Divieto di raccolta
- Intensificazione delle azioni di vigilanza nei periodi in cui la specie è attiva presenta maggiori criticità
- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007, MG5_008

MG1_019 Tutela di *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Barbus plebejus*:

- Controllo delle immissioni e individuazione delle aree dove le immissioni per pesca sportiva comportano danno alle popolazioni autoctone
- Divieto di immissioni per pesca sportiva in tratti fluviali con presenza di specie di interesse conservazionistico minacciate dalle specie immesse
- Divieto di immissione di *Barbus barbus*
- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007

MG1_021 Tutela di *Rutilus pigus*, *Chondrostoma soetta*, *Chondrostoma genei*:

- Individuazione di aree per il ripopolamento nelle quali sia vietato il prelievo
- Valgono inoltre le misure MG5_001, MG5_002, MG5_007

MG2_001 Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all'interno dei siti per la conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l'attuazione delle seguenti azioni:

- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CE) n. 2092/91
- Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce tampone monofilare, le siepi monofilare, boschetti e interventi di cura e miglioramento delle formazioni esistenti
- Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica
- Creazione di strutture per l'osservazione della fauna selvatica che non arrechino disturbo alle specie presenti

MG5_001 Regolamentazione delle attività di gestione delle acque interne:

Realizzazione di Linee Guida Regionali per la gestione e manutenzione idraulica degli ambienti ripariali, degli alvei e delle sponde:

- Realizzazione di Linee Guida Regionali per la ripulitura dei fossi e dei canali di scolo secondo modalità compatibili con gli habitat e le specie di interesse e con l'integrità del sito
- Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della LR 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo-pastorali all'interno del sito



- Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) potenzialmente in grado di creare impedimenti definitivi al passaggio della fauna ittica
- Verifica della fattibilità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo e adeguamento dei piani previsti e di quelli esistenti
- Divieto di canalizzazione dei corsi d'acqua e di tombamento della rete idrografica minore, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico
- Verifica della conformità delle opere di captazione e regolazione delle acque che possono provocare modifiche del regime delle portate, abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e prosciugamento degli specchi d'acqua con l'art. 39 delle Norme
- Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all'allegato A della DGR 4453/04
- Verifica degli interventi di manutenzione idraulica con tagli di controllo sullo sviluppo della vegetazione acquatica e ripariale
- Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico
- Predisposizione di incentivi per la realizzazione, il ripristino, l'ampliamento e il mantenimento di fasce tampone di vegetazione ripariale lungo corsi d'acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica con le aree coltivate e nelle aree contermini, potenziali fonti localizzate di inquinamento
- Gestione periodica sulla base di Linee Guida Regionali degli ambiti di canneto caratterizzati da eccessiva chiusura con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso e l'abbruciamento,
- sulla base di considerazioni e con modalità specifiche in base alle specie presenti

MG5_002 Attività conoscitive e monitoraggio delle acque interne:

- Censimento, monitoraggio e analisi degli effetti ambientali degli sbarramenti esistenti nei corsi d'acqua
- Controllo dell'inquinamento delle acque, rispetto ad alterazioni chimico-fisiche, eutrofizzazione, composti organici per l'agricoltura, metalli, scarichi industriali e divieto di svolgere attività che possono alterare la qualità delle acque, in particolare nelle aree di rispetto delle sorgenti

MG5_007 Conservazione dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*".

Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:

- Potenziamento o eventuale realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone rispetto alle aree agricole contermini all'habitat
- Divieto di realizzazione di opere di presa e di emungimenti in grado di ridurre le portate al di sotto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua
- Riduzione o eliminazione dei fenomeni di erosione delle sponde al fine di mantenere il geosigmeto ripariale, secondo le Linee Guida Regionali di cui al punto primo della misura MG5_001
- Divieto di rettificazione del corso d'acqua e di creazione di sbarramenti definitivi, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico
- Monitoraggio della qualità delle acque e della presenza di specie alloctone della flora e della fauna



MG5_008 Conservazione dell'habitat 91E0 "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Podion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" - prioritario. Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:

- Redazione di un Piano di Azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui all'art. 23 della LR 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell'habitat all'interno del sito. In alternativa porre in essere le misure seguenti:
- Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull'habitat
- Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico
- Regolamentazione delle utilizzazioni forestali nelle porzioni di habitat non raggiunte dalle piene e meno vincolate alla falda, prevedendone l'utilizzo solo a fronte di un progetto speciale di taglio, secondo quanto previsto dalla DGR 4808/97 e attenendosi alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale di cui alla DCR 51/03
- Predisposizione di incentivi per la realizzazione di interventi che favoriscono la ricostituzione dell'habitat in aree dove questo è assente o molto degradato mediante riqualificazione e ampliamento delle porzioni esistenti e riduzione della frammentazione

MG6_010 Conservazione dell'habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile". Regolamentazione delle attività che interessano l'habitat:

- Divieto di alterazione dell'habitat, anche con bonifica e drenaggio, qualora situato nei pressi dei corsi d'acqua, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico
- Monitoraggio ed eventuale contenimento delle specie alloctone della flora.



ALLEGATO 1C “Misure di carattere generale da applicare a tutte le ZPS per le quali è stata individuata e approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie (Estratto Allegato C alla DGR n. 2371 del 27 luglio 2006)”



MGG_001

Individuazione degli indici e degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle misure di conservazione.

MGG_002

Individuazione e restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto, ad una scala non inferiore a 1:10.000.

MGG_003

Individuazione e restituzione cartografica dell'areale riproduttivo, di alimentazione e riposo delle specie di interesse forestale secondo le risultanze delle Carte Forestali Regionali elaborate ai sensi dell'art. 31 della LR 52/78.

MGG_004

Individuazione e restituzione cartografica dell'areale riproduttivo, di alimentazione e riposo delle specie di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e all'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE.

MGG_005

Completamento delle liste rosse regionali e provinciali di flora e fauna; identificazione degli areali di distribuzione, per poter individuare future azioni di tutela e valorizzazione.

MGG_006

Monitoraggio degli habitat frammentati o disgiunti di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. Monitoraggio delle popolazioni di fauna di interesse conservazionistico frammentate o disgiunte di cui all'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e all'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE.

MGG_007

Formulazione di indirizzi gestionali secondo la metodologia approvata dalla Regione del Veneto con DGR 3873/05.

MGG_008

Realizzazione di un programma di conservazione ex-situ a tutela delle specie della flora e della fauna di interesse conservazionistico gravemente minacciate di estinzione, comprese nell'allegato I della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e nell'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE.

MGG_009

Elaborazione di un Piano di Azione per il controllo delle specie alloctone:

- Monitoraggio annuale della presenza e dell'ingresso di specie alloctone
- Predisposizione di Linee Guida Regionali per il controllo di specie alloctone vegetali e animali (con particolare attenzione riguardo a interventi di rinverdimento e rimboschimento, a *Nutria Myocastor coypus*, *Gambero della Louisiana Procambarus clarkii*, *Cinghiale Sus scrofa*)
- Elaborazione di eventuali programmi di eradicazione delle specie della fauna alloctona
- Elaborazione di eventuali piani di contenimento delle specie della flora alloctona

MGG_011

- Elaborazione di un Piano di Azione per il monitoraggio e la tutela delle specie elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, presenti nel territorio veneto
- Elaborazione di Linee Guida Regionali per la tutela delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e presenti nel territorio veneto al di fuori dei SIC e ZPS



MGG_012

Gestione delle Reti Ecologiche:

- Redazione di Linee Guida Regionali metodologiche alla scala regionale e provinciale per l'individuazione di eventuale riqualificazione di core area, buffer area, corridoi ecologici, stepping stone
- Individuazione delle specie obiettivo
- Realizzazione di cartografia delle reti ecologiche attuali e potenziali e livello regionale e provinciale, verificando il contributo del sistema di ZPS e SIC
- Introduzione delle reti ecologiche negli strumenti di pianificazione e nel sistema normativo
- Predisposizione del piano di monitoraggio
- Individuazione e georeferenziazione delle aree idonee alla rinaturalizzazione ai fini della riqualificazione ed eventuale realizzazione di habitat con funzioni di connessione ecologica

MGG_13

Tutela dell'avifauna migratoria di cui all'allegato I della direttiva comunitaria 79/409/CEE:

- Individuazione e cartografia delle principali rotte migratorie
- Individuazione e cartografia delle aree dove la realizzazione di reti aeree (cavi elettrici, teleferiche, impianti di risalita, funivie, reattori eolici) può essere causa di impatto

MGG_015

Controllo sulle attività di reintroduzione:

- Regolamentazione dell'iter di programmazione e di autorizzazione delle operazioni connesse ai piani di reintroduzione e di ripopolamento faunistico

MGG_016

Programmare le azioni progressive per rendere compatibili le attività estrattive all'interno dei siti e nelle aree contermini:

- Aggiornamento del piano regionale di settore

MGG_017

Divieto di creazione di discariche e di abbandono di rifiuti all'interno dei siti Rete Natura 2000

MGG_018

Prevenzione dell'inquinamento da rumore e luminoso:

- Redazione di Linee Guida Regionali per la riduzione dell'inquinamento acustico da recepire nei piani di zonizzazione acustica
- Redazione di Linee Guida Regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso

MGG_019

Predisposizione di azioni di sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie di flora e fauna di interesse conservazionistico

MGG_020

Regolamentazione degli accessi, dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 della LR 14/92:

- Razionalizzazione delle strutture di servizio: identificazione degli accessi, predisposizione degli itinerari di visita e individuazione di percorsi e sentieri, verifica di eventuali punti critici rispetto alla tutela di habitat di cui all'allegato I della direttiva comunitaria 92/43/CEE e specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato I della Direttiva comunitaria 92/43/CEE
- Redazione di un regolamento per l'accesso ai siti



- Redazione di un regolamento per le attività di pulizia e manutenzione
- Individuazione dei tratti ove eventualmente vietare la circolazione di veicoli a motore e delle tipologie di veicoli esclusi dal divieto
- Azioni di informazione e sensibilizzazione dirette ai fruitori dei siti:
 - posa di pannelli informativi che dettagliano le principali
 - vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione
- Definizione di un piano di monitoraggio delle attività di fruizione e della frequentazione turistica. Inquadramento, caratteristiche e qualità del sito.